

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 25 GENNAIO 2010

N. 15



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2613

Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa.

Pag. 2365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2614

Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Pag. 2366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2615

Modifica di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009 avente ad oggetto: “Nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO bacino BA/1 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”.

Pag. 2371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2616

Modifica di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009 avente ad oggetto: “Nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO bacino LE/3 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”.

Pag. 2372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2617

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/1, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1544 del 07/08/2009.

Pag. 2373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2618

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/2, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1545 del 07/08/2009.

Pag. 2375

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2624

Emergenza Soccorso Sanitario in mare - Adempimenti.

Pag. 2376

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2625

Nota AIFA 39 - Istituzione Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone della crescita GH e realizzazione registro regionale dell'ormone somatotropo.

Pag. 2378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2626

DGR 2086 del 03.11.2009. “Piano Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia”. Ulteriori indicazioni.

Pag. 2397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2666

Programma regionale per la tutela ambientale Asse 2 “Aree naturali protette, natura e biodiversità” Linea di intervento “f”: Interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia in attuazione della L.R. n. 14/2007. Modificazione parziale alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 dell'11 marzo 2009.

Pag. 2401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2009, n. 2667

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/3, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1546 del 07/08/2009.

Pag. 2412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2671

D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Specialistica.

Pag. 2413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2672

D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Ex art. 26 legge n. 833/79.

Pag. 2421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2674

Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - art. 9. Approvazione schema di avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR.

Pag. 2422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2675

DPCM 01.04.08 "Modalità e criteri per trasferimento al S.S.N. di funzioni sanitarie, rapporto lavoro, risorse finanziarie, attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria". Autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.

Pag. 2430

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2676

Accordo del 9 febbraio 2006, "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" D.G.R. n. 713/07 e s.m.i.. Registrazione attività esistenti. Integrazioni.

Pag. 2431

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2613

Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa.

L'Assessore all'Ecologia, Dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore del Servizio Ecologia, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce:

PREMESSO CHE:

- La Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, entrata in vigore il 29/04/2006, prevede "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e disciplina il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; abrogando contestualmente le norme di cui al D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988;
- ai sensi dell'art. 269 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce il periodo di tempo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime,
- con D.G.R. n. 100 del 15/2/2007 è stato approvato il calendario dei termini entro i quali gli impianti in esercizio alla data del 29/4/2006 ed autorizzati in forma esplicita o tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, devono presentare domanda di rinnovo alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, pena la decadenza della precedente autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17 del 14/6/2007 è stata fissata la data del 1° luglio 2007 per l'entrata in vigore dell'operatività della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, già disposta con L.R. n. 17 del 30/11/2000;
- con D.G.R. n. 1111 del 30/6/2009, pubblicata sul B.U.R.P.n. 107 del 14/7/2009, è stato approvato lo schema di convenzione con A.R.P.A. PUGLIA in materia di gestione, implementazione e aggiornamento delle banche dati sulle emissioni in atmosfera e dei relativi strumenti (IN.EM.AR. - C.E.T. - INES)

CONSIDERATO:

- che in materia di inquinamento atmosferico la competenza è attualmente e totalmente delle Amministrazioni Provinciali;
- che è necessario fornire chiare e precise disposizioni ai gestori degli impianti, provvisti o meno di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in merito agli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa vigente;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE CHE:

- tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l'esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed a D.A.P. ARPA PUGLIA;
- i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi; contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende;
- ai fini dell'aggiornamento dell'inventario affidato ad A.R.P.A., l'implementazione del C.E.T. sia effettuata a decorrere dall'anno 2007;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui art. 4, comma 4, lettera k L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare le seguenti disposizioni in materia di inquinamento atmosferico:

- tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l'esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed ai D.A.P. ARPA PUGLIA;
- i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi; contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende;
- ai fini dell'aggiornamento dell'inventario la trasmissione dei dati all'A.R.P.A. sia effettuata a decorrere dall'anno 2007.

Di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all'A.R.P.A. PUGLIA, ai fini delle attività istituzionali di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in ragione delle funzioni autorizzatorie delegate con L.R. n. 17/2007;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e di darne comunicazione sul sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2614

Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

L'Assessore Regionale all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

considerato che

- l'art. 35 co. I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che "... le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.";
- l'art. 35 co. 2-ter dispone che "le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
- la Regione Puglia intende provvedere tempestivamente alla redazione delle norme regionali di recepimento delle disposizioni della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni della legge

regionale n. 11/2001 e s.m.i., con la presente delibera intende fornire alle amministrazioni pubbliche interessate nonché ai privati che chiedono l'attivazione delle procedure in dette materie, alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle modifiche di recente introdotte dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare certezza ed uniformità nell'espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi e della valutazione ambientale dei progetti, in aderenza alle norme previste a livello nazionale (art. 10 commi I e 2) che prevedono il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

- l'applicazione degli indirizzi forniti nella circolare allegata alla presente delibera, oltre a garantire la compatibilità della norma regionale con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., consentirà di testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della definizione della legge che regolamerà in modo organico nell'ordinamento regionale lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;

preso atto

- che non sono ancora terminati i lavori per l'adeguamento della Legge Regionale Puglia n. 11/2001 e s.m.i. alle disposizioni del Testo Unico ambientale;
- della necessità di fornire alle Amministrazioni provinciali cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia ambientale dalla l.r. 17/2007 ed ai proponenti direttive ed indicazioni utili per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale, a far tempo dal 13 febbraio 2009, individuata dal T.U. come data entro cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria legislazione nella materia de giro;

**L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'ECOLOGIA**

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 44 co. 1 della legge regionale n. 7 del 12.05.2004 (Statuto della Regione Puglia) e del-

l'art. 7 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la circolare allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della Legge Regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate, la circolare n. 1/2009, costituente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, contenente le prime indicazioni in merito alla applicazione e alla attuazione delle norme in materia di VIA e di VAS, nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alle Province della Regione Puglia, nonché ai Comuni della Regione Puglia per il tramite dell'ANCI Puglia;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**CIRCOLARE N.1 DEL 2009 IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI VIA E DI VAS NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DELLA
L.R. 11/2001 E S.M.I.**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 35 co. 1 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d. lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che *"Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili"*. L'art. 35 co. 2-ter dispone altresì che *"le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*. Pertanto tutte le procedure di valutazione ambientale avviate antecedentemente al 13 febbraio 2009 sono concluse in base alle disposizioni della l.r. 11/2001 e s.m.i.. Di contro, a far tempo dal 14.02.2009 trovano diretta applicazione le norme di cui al citato decreto legislativo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

La Regione Puglia sta provvedendo alla approvazione delle norme regionali di recepimento delle disposizioni della parte seconda del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more del perfezionamento di tale iter legislativo, con la presente circolare intende fornire alle amministrazioni pubbliche interessate nonché ai privati che chiedono l'attivazione delle procedure in dette materie, alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle modifiche di recente introdotte dal d. lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare certezza ed uniformità nell'espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi e della valutazione ambientale dei progetti, in aderenza alle norme previste a livello nazionale (art. 10 commi 1 e 2) che prevedono il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale.

Preliminarmente appare utile fornire alcune indicazioni in ordine alla competenza all'espletamento delle procedure in oggetto.

1.1. - Ai sensi dell'art. 7 co. 7 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. "Competenze" *"Le regioni ~~o~~ Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: a) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione"*. In base a tale facoltà concessa dal legislatore delegato, dunque, la Regione Puglia, con la presente circolare definisce i criteri in base ai quali è attribuita la competenza all'espletamento delle procedure, secondo la classificazione degli interventi, come operata nei relativi allegati al d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla legge regionale 11/2001 e s.m.i..

La Regione Puglia, con legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 ha reso operativa la delega delle funzioni amministrative alle Province e ai Comuni in materia di VIA e in materia di valutazione di incidenza ambientale, già conferita alle medesime Province con legge regionale n. 17 del 2000.

Tale delega rimane efficace fino all'approvazione della legge regionale di adeguamento, anche laddove nei casi in cui dovessero riscontrarsi differenze relative alle soglie dimensionali dell'opera da realizzare. In ogni caso dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo individuato tra la legge regionale ed lo stesso decreto

1.2. - Ove vi sia difformità tra la l.r. 11/2001 e s.m.i. e il d. lgs. 152/2006 e s.m.i. circa la procedura da applicare alla fattispecie, si applicheranno al procedimento amministrativo le

disposizioni previste dalla legge nazionale e, per quanto concerne la competenza, la stessa dovrà ritenersi in capo alla stessa amministrazione che ne era già titolare.

1.3. - L'ambito di applicazione delle procedure di verifica e delle procedure di VIA continua ad essere definito dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l.r. 11/2001 e s.m.i., così come integrati e/o modificati dagli allegati II, III e IV al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per gli interventi non ricompresi nei prefati allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l.r. 11/2001 e s.m.i. ed individuati *ex novo* negli allegati del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., le relative procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di VIA rimangono in capo alla Autorità individuata come competente dalla norma nazionale.

2. PROCEDURE PARTECIPATIVE

Riguardo alle procedure di partecipazione, per i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2009, i periodi di deposito e i termini per la presentazione delle osservazioni sono quelli definiti dall'art. 14 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per la procedura di VAS e dal combinato disposto dell'art. 20 co. 3 e dell'art. 24 co. 4 per la procedura di VIA.

Inoltre, in relazione alla procedura di verifica si precisa che l'art. 20 co. 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede l'affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento, unitamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale Regionale. Si evidenzia la necessità di osservare anche tale ultimo adempimento, non contemplato dalla l.r. 11/2001 e s.m.i..

3. ATTI IN MATERIA AMBIENTALE COORDINATI E SOSTITUITI NELLE PROCEDURE DI VIA

3.1. - L'art. 10 ai commi 1 e 2 testualmente dispone che *“il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale ... per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato V del d. lgs. 18.02.2005 n. 59. ... Le regioni e le province autonome che, per i progetti per i quali la VIA sia di loro attribuzione e che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato I del d. lgs. n. 59/2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. ... Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”*.

In base a quanto stabilito dall'art. 35 co. 2-ter, le procedure di VIA per le quali siano altresì applicabili le disposizioni dell'allegato V del d. lgs. 59/2005, avviate antecedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 4/2008 e fino al 13.02.2009, si concluderanno in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca dell'avvio del procedimento.

Per le procedure coordinate AIA/VIA le cui istanze siano state presentate dopo il 13.02.2009, termine ultimo per le Regioni per l'adeguamento della propria normativa regionale alle previsioni del Testo Unico Ambientale, laddove non vi sia coincidenza tra l'Autorità competente all'espletamento della procedura di V.I.A. e quella competente per l'A.I.A., l'Autorità competente per la V.I.A. acquisisce il provvedimento reso dalla autorità competente per l'AIA.

Stante la previsione dell'art. 10 co. 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. in base alla quale il provvedimento di V.I.A. può far luogo anche del provvedimento di A.I.A., l'autorità competente all'espletamento della procedura coordinata ha facoltà di adottare un unico provvedimento per entrambe le procedure.

3.2. - Per quanto concerne il versamento degli oneri istruttori, di cui alle tabelle allegate alla l.r. 17/2007, in ipotesi di contestuale procedimento di AIA/VIA, l'impresa è tenuta a versare l'importo corrispondente per la procedura di AIA, con esonero della tariffa prevista per la VIA,

da corrispondere in favore dell'amministrazione individuata come competente allo svolgimento della procedura coordinata, secondo le indicazioni di cui al punto precedente.

3.3. - Per le procedure concernenti la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 così come modificato dal D.P.R. 120/2003, che riguardi piani territoriali, urbanistici e di settore, sottoposti contestualmente a procedura di VAS, le cui istanze siano state presentate successivamente al 31.07.2007 (data di entrata in vigore della Parte Seconda del d. lgs. 152/2006), laddove non vi sia identità tra l'Autorità competente all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e quella competente per la VAS, l'Autorità competente per il procedimento di VAS acquisisce il parere sulla valutazione di incidenza di competenza della diversa amministrazione, eventualmente a ciò delegata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2615

Modifica di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009 avente ad oggetto: "Nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO bacino BA/1 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."

L'Assessore Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce:

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 con la quale si è impegnata la somma di euro 2.250.000,00 sul cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO, in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, Asse 3, linea di intervento "Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenti", assegnando a ciascun ATO la somma di euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d'Ambito;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009 di nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO BA/1 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con la quale erroneamente si procedeva alla contestuale revoca dell'impegno di euro 150.000,00 a favore dell'ATO BA/1 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009 non si è proceduto al disimpegno delle somme stanziate a favore dell'ATO BA/1 con la Determinazione Dirigenziale n. 940 del 28 novembre 2008 e alla stessa non ha fatto seguito alcun atto dirigenziale di disimpegno delle medesime;

VISTA la richiesta del Commissario ad acta del Bacino ATO BA/1, lettera prot n. 463 del 2 set-

tembre 2009 acquisita agli atti del Servizio Rifiuti e Bonifica con prot. 5514 del 9 settembre 2009, di assegnazione di euro 150.000 a sostegno e finanziamento delle spese necessarie all'esecuzione degli adempimenti attribuitigli con il provvedimento di nomina;

RITENUTO:

opportuno accogliere la richiesta del Commissario ad acta e mettere ad esclusiva disposizione del medesimo le somme di euro 150.000 impegnate a favore del Bacino ATO BA/1, per la redazione del Piano d'Ambito, con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 La spesa derivante dal presente provvedimento risulta già impegnata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 sul Capitolo 611067 del bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. g).

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata;

- di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009 eliminando dal testo della stessa la parte in cui si stabilisce di “revocare l’impegno di euro 150.000 a favore dell’ATO BA/1 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008”;
- di demandare al competente Assessorato all’Ecologia, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di notificare, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento al Commissario ad acta, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Barletta, Andria, Trani (BAT), nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 07/08/2009;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2616

Modifica di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009 avente ad oggetto: “Nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO bacino LE/3 per l’adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d’Ambito ai sensi dell’art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”.

L’Assessore all’Ecologia, Onofrio Introna, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce:

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 con la quale si è impegnata la somma di euro 2.250.000,00 sul cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO,

in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell’Ambiente, Asse 3, linea di intervento “Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza”, assegnando a ciascun ATO la somma di euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d’Ambito;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009 di nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO LE/3 per l’adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d’Ambito ai sensi dell’art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con la quale si procedeva anche alla revoca dell’impegno di euro 150.000,00 a favore dell’ATO LE/3 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009 non si è proceduto al disimpegno delle somme stanziata a favore dell’ATO LE/3 con la Determinazione Dirigenziale n. 940 del 28 novembre 2008 e alla stessa non ha fatto seguito alcun atto dirigenziale di disimpegno delle medesime;

VISTA la richiesta del Commissario ad acta del Bacino ATO LE/3, lettera prot. n. 2708 del 16 settembre 2009 acquisita agli atti del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con prot 5675 del 18 settembre 2009, di “confermare il finanziamento di euro 150.000 per la redazione e approvazione del Piano d’Ambito dell’ATO LE/3;

RITENUTO:

opportuno accogliere la richiesta del Commissario ad acta e mettere ad esclusiva disposizione del medesimo le somme di euro 150.000 impegnate a favore del Bacino ATO LE/3, per la redazione del Piano d’Ambito, con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 La spesa derivante dal presente provvedimento risulta già impegnata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 sul Capitolo 611067 del bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. g).

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata;
- di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009 eliminando dal testo della stessa la parte in cui si stabilisce di "revocare l'impegno di euro 150.000 a favore dell'ATO LE/3 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008";
- di demandare al competente Assessorato all'Ecologia, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di notificare, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento al Commissario ad acta, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 07/08/2009;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2617

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/1, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1544 del 07/08/2009.

L'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti, riferisce:

VISTI:

- Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 e 205 disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani su base di ambito territoriale ottimale prevedendo, in particolare, la definizione del servizio di gestione, le modalità di programmazione delle attività, la definizione dei piani d'ambito e le percentuali minime di raccolta differenziata da assicurare in ogni ambito territoriale ottimale.
- In particolare, l'art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dispone: "le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni".
- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani".
- Il Protocollo di Intesa firmato in data 13.11.2008 da And Puglia, Regione Puglia e gli ATO, attraverso il quale gli ATO hanno assunto l'impegno di redigere e approvare i Piani d'Ambito entro il mese di febbraio 2009, avvalendosi di un gruppo tecnico di supporto nella fase di elaborazione dei piani d'ambito, costituito con risorse regionali, al fine di raggiungere l'obiettivo di una organica ed efficace gestione dei rifiuti urbani.
- La determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28.11.2008, con la quale si è impegnata la somma di euro 2.250.000,00 sul

cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO, in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, Asse 3, linea di intervento "Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza", assegnando a ciascun ATO la somma di euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d'Ambito.

- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.04.2009, n. 606, pubblicata sul B.U.R.P., n. 76 del 26.05.2009, con la quale è stata disposta per il Consorzio ATO Bacino LE/1 la "Diffida alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."
- La deliberazione della Giunta Regionale del 07.08.2009, n. 1544 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 02.09.2009 con la quale si è provveduto alla nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO Bacino LE1 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che in data 28 settembre 2009 il Presidente dell'ATO LE1, avv. Giovanni Garrisi, trasmetteva il Piano d'Ambito per il bacino LE1 al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica il quale lo acquisiva con protocollo n. 5898 del 02 ottobre 2009 e che allo stato restano pendenti gli adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO:

di dover procedere, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, alla chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/1, avviato con D.G.R. n. 1544 del 07.08.2009;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e ciglia stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata, prendendo atto dell'adempimento agli obblighi di redazione del Piano d'Ambito da parte del ATO LE1;
- di dichiarare chiuso il procedimento di Commissariamento del Consorzio ATO LE1, disposto con D.G.R. Puglia n. 1544 del 07.08.2009;
- di confermare l'impegno di euro 150.000,00 a favore dell'ATO LE1 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 al fine di supportare PATO nell'attività di redazione e approvazione del Piano d'Ambito;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE1 ed al Sindaco del Comune di Lecce nella sua qualità di Commissario ad acta, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- di demandare al competente Assessorato all'Ecologia, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2618

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/2, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1545 del 07/08/2009.

L'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica, riferisce:

VISTI:

- Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 e 205 disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani su base di ambito territoriale ottimale prevedendo, in particolare, la definizione del servizio di gestione, le modalità di programmazione delle attività, la definizione dei piani d'ambito e le percentuali minime di raccolta differenziata da assicurare in ogni ambito territoriale ottimale.
- In particolare, l'art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dispone: "le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni".
- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani".
- Il Protocollo di Intesa firmato in data 13.11.2008 da And Puglia, Regione Puglia e gli ATO, attraverso il quale gli ATO hanno assunto l'impegno di redigere e approvare i Piani d'Ambito entro il mese di febbraio 2009, avvalendosi di un gruppo tecnico di supporto nella fase di elaborazione dei piani d'ambito, costituito con risorse regionali, al fine di raggiungere l'obiettivo di una organica ed efficace gestione dei rifiuti urbani.
- La determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28.11.2008, con la quale si è impegnata la somma di euro 2.250.000,00 sul

cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO, in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, Asse 3, linea di intervento a), "Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenti", assegnando a ciascun ATO la somma di euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d'Ambito.

- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.04.2009, n. 608, pubblicata sul B.U.R.P., n. 76 del 26.05.2009, con la quale è stata disposta per il Consorzio ATO Bacino LE/2 la "Diffida alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.".
- La deliberazione della Giunta Regionale del 07.08.2009, n. 1545 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 02.09.2009 con la quale si è provveduto alla nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO Bacino LE2 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

CONSIDERATO che in data 23 settembre 2009, l'ATO LE2, a firma del responsabile del procedimento, arch. Fernando Bonocuore, trasmetteva il Piano d'Ambito per il bacino LE2 al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica il quale lo acquisiva con protocollo n. 5899 del 02 ottobre 2009 e che allo stato restano pendenti gli adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO:

di dover procedere, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, alla chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/2, avviato con D.G.R. n. 1.545 del 07.08.2009;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata, prendendo atto dell'adempimento agli obblighi di redazione del Piano d'Ambito da parte del ATO LE2;
- di dichiarare chiuso il procedimento di Commissariamento del Consorzio ATO LE2, disposto con D.G.R. Puglia n. 1545 del 07.08.2009;
- di confermare l'impegno residuo di euro 75.000,00 a favore dell'ATO LE2 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 al fine di supportare l'ATO nell'attività di redazione e approvazione del Piano d'Ambito;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE2 ed al Presidente della Provincia di Lecce nella sua qualità di Commissario ad acta, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- di demandare al competente Assessorato all'Ecologia, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2624

Emergenza Soccorso Sanitario in mare - Adempimenti.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "118" dell'Ufficio 4 e confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

I principi dell'emergenza sottolineano l'esigenza di salvaguardare i requisiti di uniformità di risposta sul "territorio", che va inteso quindi non solo come territorio terrestre (già coperto dal Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale - 118), ma anche come territorio costiero e mare territoriale (fino a 12 miglia dalla costa), zone queste ultime con evidenti peculiarità e difficoltà.

L'esperienza maturata in questi anni dal Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale (118) in Puglia ha evidenziato una disomogeneità tra i livelli assistenziali di risposta all'emergenza erogata "a terra" e i livelli assistenziali di risposta all'emergenza da assicurare nelle acque territoriali e sulla costa.

Tale esperienza ha, quindi, di fatto rimarcato la necessità di un Servizio per l'Emergenza Sanitaria in mare da organizzare ed attivare nella Regione Puglia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 1999 n.382 enuncia quale indispensabile livello assistenziale il soccorso sanitario in mare prevede:

1. specifici mezzi di soccorso, quali: mezzi navali medicalizzati, natanti agili e di elevata velocità, dotati di idoneo equipaggiamento per l'emergenza - emergenza, che consentono di effettuare i soccorsi in mare e di provvedere ai trasferimenti via mare;
2. corsi specifici di addestramento obbligatori per tutto il personale addetto al servizio di emergenza;
3. coinvolgimento di "Associazioni di Volontariato, nonché Enti privati dotati di attrezzature idonee allo scopo, integrando le strutture del

SSN, laddove carenti, secondo schemi di convenzione e con tariffe valide su tutto il territorio regionale.

Nel provvedimento in parola, il Consiglio Regionale ha previsto anche l'esigenza di un "Organismo Regionale per l'emergenza e primo soccorso in mare, per l'adempimento di una specifica organizzazione del Complesso Sistema di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare".

Più specificamente, la "mission" individuata per la Struttura regionale di Coordinamento Organizzativo "è quella di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti del mare della Regione Puglia, eliminando le disparità di fatto esistenti, garantendo l'omogeneità del servizio assistenziale in tutto l'ambito regionale".

Per fare ciò, è necessario attivare presso l'Assessorato alle Politiche della Salute un Gruppo di Lavoro che renda operativo il Sistema di Emergenza e soccorso Sanitario in mare anche attraverso l'istituzione di apposita struttura regionale allo scopo di razionalizzare le peculiarità in materia di emergenza sanitaria in mare, che risulti conforme agli obiettivi strategici della Regione e che possa essere condiviso dagli altri Enti istituzionali presenti negli ambiti territoriali, favorendone così l'integrazione.

Il Gruppo di Lavoro regionale dovrà vedere coinvolti i livelli istituzionali regionali dell'Assessorato alle Politiche della Salute e dell'ARES, gli esperti di settore e dovrà interagire con le altre Istituzioni coinvolte nelle problematiche connesse con l'emergenza sanitaria in mare (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera, referenti dei Ministeri competenti, altri Enti).

E' opportuno, altresì, assicurare una rapida predisposizione delle procedure necessarie per l'acquisizione dei mezzi di soccorso a mare e/o dei servizi correlati.

A tal fine, è necessario incaricare il competente Servizio Affari Generali dell'espletamento delle procedure di gara anche attraverso la centrali acquisti regionale "EmPulia".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa riveniente dall'organizzazione del Ser-

vizio di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare della Regione Puglia, quantificata in euro 1.000.000,00, prevista con D.G.R. n. 1442 del 04.08.2009, trova copertura sul capitolo 741090 del bilancio anno 2009, giusto impe o di spesa n. 312 del 30.10.2009

Il Dirigente del Servizio ATP
Dr. Fulvio Longo

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4 lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dalla Dirigente di Ufficio, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente di Area;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di costituire, presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute, il Gruppo di Lavoro regionale per l'Emergenza ed il Soccorso Sanitario in mare, presieduto dal Dirigente del Servizio PATP o suo delegato;
2. di individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro regionale di cui al punto precedente:
 - a. i Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute o loro delegati;

- b. il Direttore Generale dell'ARES Puglia;
- c. il Dirigente Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, Medicina Subacquea ed Iperbarica, Igiene e Medicina Preventiva dell'AOU "Policlinico" nonché Esperto in Emergenza e Soccorso Sanitario in mare, dott. Maurizio De Luca;
- d. il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
- e. il Direttore dell'Organismo di Formazione sanitaria regionale;
- f. il Direttore della Centrale Operativa 118 di Bari;
- g. la Dirigente dell'Ufficio 4 del Servizio PATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- h. la Responsabile della P.O. "monitoraggio e controllo medicina di emergenza-urgenza-118-CUP" del Servizio PATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute.
3. di stabilire che il Gruppo di Lavoro di cui al punto 2), nel corso della prima seduta, nomina un Coordinatore operativo e definisce il piano delle azioni prioritarie da porre in essere nonché il dettaglio dei beni e servizi necessari per la strutturazione del Servizio;
4. di incaricare il Servizio Affari Generali della Regione Puglia di provvedere, anche mediante la centrale di acquisti regionale "EmPulia", entro 31 c.m. dall'adozione del presente provvedimento, all'avvio delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari per la strutturazione del Servizio di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare della Regione Puglia;
5. di specificare che il Gruppo di Lavoro regionale potrà avvalersi di ulteriori figure esperte in materia di Emergenza e Soccorso Sanitario presenti presso Ministeri, Aziende Sanitarie e Istituti del Servizio Sanitario regionale nonché presso Agenzie e Società Scientifiche;
6. di stabilire che le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario regionale assicurino la necessaria collaborazione per la realizzazione delle finalità del Servizio di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare e di quanto sarà stabilito dal Gruppo di Lavoro regionale;
7. di stabilire che le risorse di cui al punto 7) della sezione "Progetti Obiettivo ed interventi particolari finanziati per l'anno 2009" della D.G.R. n. 1442/2009 destinate al finanziamento della prima fase del progetto "Sistema di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare" saranno utilizzate per l'attuazione degli interventi specifici definiti entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento dal Gruppo di Lavoro regionale di cui al punto 1);
8. di non prevedere alcun compenso né rimborso spese per i componenti del Gruppo di Lavoro regionale per l'Emergenza ed il Soccorso Sanitario in mare, o per qualsiasi altra figura di esperto di cui il gruppo di lavoro può avvalersi;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10. di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2625

Nota AIFA 39 - Istituzione Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone della crescita GH e realizzazione registro regionale dell'ormone somatotropo.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal funzionario istruttore, dalla P.O. Ufficio Politiche del Farmaco, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

L'ormone della crescita (o ormone somatotropo o Growth Hormone - GH) è un ormone proteico secreto, in maniera pulsatile e con i picchi più ele-

vati durante il sonno, dal lobo anteriore dell'ipofisi (la adenoipofisi), sotto il controllo dell'ipotalamo tramite un fattore stimolante, il GHRH (Growth Hormone Releasing Factor). Il GH regola il metabolismo glucidico, lipidico e proteico, e modula la produzione di numerose sostanze che influenzano il rimodellamento dei tessuti, in particolare dell'osso, con gli effetti sull'accrescimento tipici dell'età evolutiva.

Il deficit di ormone della crescita è una condizione clinica causata dalla carenza patologica dell'ormone e caratterizzata, pertanto, da un ridotto accrescimento staturale nei bambini e da un aumento di grasso corporeo con riduzione della quota muscolare nell'adulto.

La diagnosi si effettua sulla base di una ridotta risposta del GH agli stimoli e il trattamento prevede la somministrazione di GH ricombinante con il monitoraggio dei livelli di IGF-I plasmatici.

Il Decreto Ministeriale del 29 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1993, ha introdotto le disposizioni volte a regolamentare la prescrizione della specialità medicinale a base di GH, prescrizione che può essere attuata solo da centri regionali autorizzati, al fine di evitare un uso incontrollato di detto ormone e creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e conseguente spreco di risorse.

Successivamente, sono state apportate modifiche a tale normativa ministeriale fino all'adozione della Nota 39, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (ALFA), che stabilisce le condizioni in cui è appropriata la prescrizione del GH a carico del Sistema Sanitario Nazionale e individua le informazioni da riportare sui piani terapeutici.

La Giunta regionale, con provvedimenti del 15.03.2005 n. 362 e con successivo n. 1027 del 12.10.2006, ha recepito quanto disposto dall'Agenzia Italiana del farmaco, relativamente alle nuove note limitative ed ha tra l'altro individuato i Centri delle strutture sanitarie preposti alla formulazione della diagnosi e piano terapeutico per la cura del deficit ormonale.

La Giunta regionale con i successivi atti n. 20 del 20.01.2009 e n. 1810 del 06.10.2009 ha modificato le precedenti deliberazioni 362/05 e 1027/06 apportando alcune sostanziali modifiche tese all'adeguamento alle nuove note determinate dall'ALFA per il biennio 2006/2007.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha provveduto, con determinazione 22/09/2009, pubblicata sulla G.U. n. 238 del 13/10/2009, a modificare, con riferimento alla Nota 39, la determinazione 4 gennaio 2007: "Note ALFA 20062007 per l'uso appropriato dei farmaci" e con provvedimento a parte, in corso di approvazione, il Servizio PATP sta provvedendo alla presa d'atto.

La nota 39 è volta a regolamentare la prescrizione dell'ormone somatotropo (GH) a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, riconosciuti, delle Università, Aziende Ospedaliere, IRCCS, in età evolutiva, età di transizione ed età adulta.

In particolare la nota ALFA 39 recita:

....."In soggetti con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il punto I e con normale secrezione di GH (punto II), la terapia può essere effettuata solo se autorizzata dalla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH"...

Il deficit di GH, classificabile tra le patologie rare, non è ancora sufficientemente descritto da un punto di vista epidemiologico e la principale causa di questa lacuna va ricercata nella scarsa disponibilità, sia a livello regionale che nazionale, di banche dati a cui fare riferimento per trarre informazioni attendibili.

L'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito l'istituzione del registro nazionale informatizzato dell'ormone della crescita (GH) istituito per garantire la correttezza diagnostica e l'appropriatezza d'uso dell'ormone. I centri, accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per la diagnosi del deficit di GH e prescrizione della terapia sostitutiva con ormone della crescita, avranno accesso al Registro via web, mediante Userid e Password, e immetteranno i dati in tempo reale. Annualmente l'Istituto Superiore di Sanità provvederà a redigere un rapporto e ad inviarlo all'Agenzia Italiana del Farmaco (ALFA) e alla Conferenza degli Assessori Regionali alla Sanità. Il monitoraggio dell'appropriatezza dell'uso dell'ormone sarà effettuato da Commissioni Regionali che avranno accesso ai dati relativi alla propria regione."

Al fine di armonizzare la nota ALFA 39 alla realtà sanitaria del territorio regionale, e garantire

l'uso appropriato dell'ormone somatotropo in ossequio a quanto disposto dall'ALFA, si ritiene opportuno istituire un registro regionale informatizzato sotto il controllo di una Commissione Regionale che avrà il compito della sorveglianza epidemiologica e del monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento dell'ormone della crescita.

Detta Commissione sarà istituita in conformità alla nota 39 dell'ALFA, e avrà il compito di:

- promuovere la compilazione del Registro Nazionale previsto ed analizzare attraverso l'implementazione del Registro Regionale, le caratteristiche dei soggetti in trattamento con somatotropina;
- valutare la conformità alle indicazioni previste dalla nota ed autorizzare l'uso dell'ormone nell'età evolutiva nei casi in cui, pur in assenza di deficit ormonali, ricorrano le caratteristiche cliniche auxologiche del punto 1° della nota 39 e, considerando la limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA (Small for Gestional age) con età uguale o superiore a 4 anni, nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione al trattamento con rGH in soggetti SGA. L'autorizzazione, per questi ultimi, è concessa per 2 anni e il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni Regionali dopo verifica dei risultati clinici ottenuti;
- valutare le caratteristiche dei pazienti inseriti nel trattamento, la dose di ormone utilizzata, gli eventi avversi dei trattamenti, le richieste di autorizzazione alla prescrizione, secondo la nota 39, attraverso la rete regionale che comprende tutti i Centri Specializzati autorizzati alla prescrizione dell'ormone nella Puglia;
- valutare i contenuti del monitoraggio in modo da adeguarlo alla verifica dell'efficacia e sicurezza del trattamento e dell'attività dei centri prescrittori in relazione ad un'eventuale rivalutazione della rete dei centri stessi;
- verificare la funzionalità dei Centri abilitati nella Regione Puglia ad effettuare indagini per la somministrazione della specialità a base di ormone somatotropo e individuarne eventualmente di nuovi nelle ASL carenti di tali strutture.
- analizzare le informazioni attraverso tutti gli strumenti disponibili (dati di prescrizione, farmaceutica, registro nazionale) secondo una logica di integrazione degli archivi, nel rispetto delle norme di tutela della privacy;

- predisporre rapporti periodici riportanti il risultato delle analisi e l'informazioni relative a specifiche autorizzazioni di prescrizione, per l'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, i centri specialistici prescrittori della Puglia, i Servizi Farmaceutici Territoriali delle AASSLL della Puglia, e qualora previsto l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute;
- valutare l'opportunità o meno di proporre per la realizzazione e gestione del registro l'affidamento delle procedure informatizzate ad istituto scientifico di ricerca che dovrà nello specifico dovrà assolvere i seguenti compiti:

1. supporto tecnico metodologico nella preparazione del software e del database;
2. supporto informatico statistico sulla gestione del database, nell'elaborazione dei dati e nell'analisi statistiche;
3. produzione di report riguardanti i dati regionali per il successivo invio all'Istituto Superiore di Sanità a cura dell'Assessorato al ramo;
4. preparare il software da inviare ai centri prescrittori;
5. gestire a livello centrale il database, opportunamente criptato e il sito;
6. elaborare i dati e le analisi statistiche ;
7. produrre i report semestrali.

La Commissione sarà composta dal Responsabile A.P. Regionale dell'Ufficio Politiche del farmaco, da medici esperti presenti nei maggiori centri specialistici autorizzati alla prescrizione e da un farmacista dell'SSN, come di seguito specificato:

- Dr. Pietro Leoci - Responsabile A.P. ufficio Politiche del Farmaco
- Prof. Luciano Cavallo - specialista endocrinologo dell'età evolutiva -Policlinico Umberto I Bari;
- Prof. Riccardo Giorgino - Ord. Clinica medica Facoltà medicina Univ. Bari - specialista endocrinologo dell'adulto;
- Dr. Nicola Tota - specialista endocrinologo Osp. Miulli Acquaviva delle Fonti (BA);
- Dr.ssa Caterina Montinari - farmacista dirigente - Serv. Farm. Territ. ASL LE
- Dr.ssa Maria Cristina Carbonara funzionaria R.P. con il compito di segretaria

La Commissione potrà avvalersi di altre figure professionali o esperti in materia (senza oneri per la Regione) per le specifiche esigenze di valutazione ed approfondimento.

Si ritiene opportuno affidare la gestione del progetto alla ASL di Lecce, Area Nord, per la durata di un anno, con la supervisione dell'Ufficio Politiche del Farmaco dell'Assessorato Politiche della Salute, lo sviluppo dell'intero progetto e il controllo della qualità dei dati registrati in quanto la ASL ha svolto e svolge un'analisi retrospettiva dei piani terapeutici, gestiti negli archivi dell'Area Servizio Farmaceutico - Area Nord, relativi alle prescrizioni del GH e, che tale analisi confronta i dati riportati nei piani terapeutici, dal 2004 ad oggi, con l'anagrafica assistiti e con il database delle prescrizioni territoriali, per valutare la conformità delle informazioni riportate nel piano terapeutico con quanto disposto dalla nota ALFA 39 e per evidenziare eventuali anomalie prescrittive, che sottopongono a rischio il paziente ed il SSN ad un incremento improprio di spesa.

Per la gestione del Registro Regionale dell'ormone della crescita suddetto, allegato "A" e parte integrante del presente atto, gli attori coinvolti saranno:

- Centri prescrittori autorizzati della ASL che saranno incaricati direttamente nella registrazione del progetto, mediante incontri ad hoc di discussione, prima dell'attivazione del servizio e nel corso di analisi. Il centro ha la possibilità, di effettuare delle elaborazioni dei dati relativi ai propri pazienti, con la produzione di report e tabelle locali.
- Regione Puglia - Ufficio Politiche del Farmaco (centro di coordinamento) che in collaborazione con il supporto informatizzato, coordinerà lo sviluppo dell'intero progetto, gestirà gli archivi aziendali e controllerà la qualità dei dati registrati. Effettuerà, inoltre, il collegamento delle informazioni raccolte nel registro con l'archivio delle prescrizioni farmaceutiche del territorio delle AASSLL, allo scopo di attuare monitoraggi epidemiologici e farmaco-economici nel trattamento con GH e verificare eventuali anomalie prescrittive, da comunicare alle varie strutture interessate sul territorio regionale.
- Medico di Medicina Generale, a cui è data la possibilità di registrarsi al sito delle AASSLL e di

visualizzare le informazioni raccolte relative ai propri pazienti.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- Di disporre la nomina della Commissione Regionale, in conformità con quanto disposto dall'ALFA con la nota 39, così composta che avrà i compiti descritti in narrativa:

- Dr. Pietro Leoci - Responsabile A.P. ufficio Politiche del Farmaco;
 - Prof. Luciano Cavallo - specialista endocrinologo dell'età evolutiva -Policlinico Umberto I Bari;
 - Prof. Riccardo Giorgino - Ord. Clinica medica Facoltà medicina Univ. Bari - specialista endocrinologo dell'adulto;
 - Dr. Nicola Tota - specialista endocrinologo Osp. Miulli Acquaviva delle Fonti (BA);
 - Dr.ssa Caterina Montinari - farmacista dirigente - Serv. Farm. Territ. ASL LE;
 - Dr.ssa Maria Cristina Carbonara funzionaria R.P. con il compito di segretaria.
- Di approvare l'istituzione del Registro Regionale dell'Ormone della crescita, allegato "A" e parte integrante del presente atto, che sarà gestito dalla ASL Lecce - Area Nord, per il primo anno con la supervisione dell'Ufficio Politiche del Farmaco dell'Assessorato Politiche della Salute;
 - Di stabilire che le procedure informatizzate per la realizzazione e gestione del registro saranno eventualmente affidate, su valutazione della Commissione ad idoneo Istituto di ricerca a carattere scientifico, che dovrà nello specifico assolvere i seguenti compiti:
 - A. fornire supporto tecnico metodologico nella preparazione del software e del databas ed informatico statistico;
 - B. gestire il database, nell'elaborazione dei dati e nell'analisi statistiche;
 - C. produrre i report riguardanti i dati regionali per il successivo invio all'Istituto Superiore di sanità a cura dell'Assessorato al ramo;
 - D. preparare il software da inviare ai centri prescrittori;
 - E. gestire a livello centrale il database, opportunamente criptato e il sito;
 - F. elaborare i dati e le analisi statistiche ;
 - G. produrre i report semestrali.
 - Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94;
 - Di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio PATP, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai componenti la Commissione, nonché ai Centri già individuati nell'ambito regionale;
 - Di dare mandato al Dirigente del Servizio PATP per l'espletamento degli adempimenti successivi necessari;
 - Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



ALLEGATO "A"

REGIONE PUGLIA

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Politiche del farmaco

REGISTRO DELL'ORMONE

SOMATOTROPO

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL REGISTRO**
- 3. OBIETTIVI SPECIFICI**
- 4. PIANO D'ANALISI**
- 5. STRUMENTI OPERATIVI E ASPETTI TECNICI**
- 6. RISULTATI ATTESI**
- 7. MISURE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI**

1. Introduzione

L'ormone della crescita (o ormone somatotropo o Growth Hormone - GH) è un ormone proteico secreto, in maniera pulsatile e con i picchi più elevati durante il sonno, dal lobo anteriore dell'ipofisi (la adenoipofisi), sotto il controllo dell'ipotalamo tramite un fattore stimolante, il GHRH (Growth Hormone Releasing Factor). Il GH regola il metabolismo glucidico, lipidico e proteico, e modula la produzione di numerose sostanze che influenzano il rimodellamento dei tessuti, in particolare dell'osso, con gli effetti sull'accrescimento tipici dell'età evolutiva.

Il deficit di ormone della crescita è una condizione clinica causata dalla carenza patologica dell'ormone e caratterizzata, pertanto, da un ridotto accrescimento staturale nei bambini e da un aumento di grasso corporeo con riduzione della quota muscolare nell'adulto.

Nel bambino, la diagnosi di deficit di GH prevede l'accertamento di una condizione di bassa statura, che può essere legata a fattori genetici, tra cui rientrano condizioni fisiologiche, quali la statura familiare, alterazioni genetiche di diversa natura (rare forme familiari di alterazioni dell'ormone o dei recettori per il GHRH o per il GH stesso o del segnale intracellulare), e a cause congenite, tra cui i ritardi di crescita intrauterina per anomalie fetali o patologie materne.

La terapia sostitutiva si effettua con il GH ricombinante al dosaggio di 0,02-0,05 mg/kg al giorno per via sottocutanea, verificando che la velocità di accrescimento sia intorno a 10 cm/anno.

Nell'adulto, la carenza di ormone somatotropo è in genere causata da danno ipotalamico o ipofisario, solitamente secondari a chirurgia ipofisaria, tumori, trattamento con radiazioni, oppure è legato ad un deficit presente sin dall'età evolutiva.

La diagnosi si effettua sulla base di una ridotta risposta del GH (< 3 mg/L) agli stimoli e il trattamento prevede GH alla dose di 0,15-0,3 mg/giorno con il monitoraggio dei livelli di IGF-I plasmatici.

Dal punto di vista legislativo, il Decreto Ministeriale del 29 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1993, ha introdotto le disposizioni volte a regolamentare la prescrizione di specialità medicinali a base di GH, al fine di evitare un uso incontrollato delle stesse che possono creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e conseguente spreco di risorse.

Questo provvedimento prevede che il GH debba essere somministrato solo ai soggetti, bambini e adulti, con deficit accertato e che la prescrizione di tale farmaco possa essere attuata solo da centri regionali autorizzati.

In seguito sono state apportate modifiche a tale normativa fino all'introduzione della nota 39, che stabilisce le condizioni in cui è appropriata la prescrizione del GH a carico del Sistema Sanitario Nazionale e individua le informazioni da riportare sui piani terapeutici.

Dall'analisi della letteratura nazionale ed internazionale risulta che il deficit di GH, classificabile tra le patologie rare, non è ancora sufficientemente descritto da un punto di vista epidemiologico e la principale causa di questa lacuna va ricercata nella scarsa disponibilità, sia a livello regionale che nazionale, di banche dati a cui fare riferimento per trarre informazioni attendibili.

A questo proposito, deve essere ricordato il Registro Nazionale Francese dei pazienti in trattamento con GH, che ha permesso di descrivere i pazienti in terapia e valutare i principali fattori prognostici (demografici, clinici, ecc.) che condizionano la statura raggiunta alla fine del trattamento.

Nella realtà italiana, dall'inizio degli anni '90, è attivo presso l'Istituto Superiore di Sanità un registro nazionale, che raccoglie le schede di segnalazione, pervenute dai diversi centri, dislocati sul territorio italiano. Significativa è anche l'attività di monitoraggio svolta da alcuni anni (dal 1° gennaio 2000) in Piemonte mediante un progetto regionale, indirizzato al controllo e alla valutazione clinico-epidemiologica dei pazienti in trattamento con ormone della crescita, e che ha già fornito i primi dati descrittivi della situazione piemontese e una prima stima del tasso di prevalenza annuo. L'importanza di questo registro sta anche nel fatto che è il primo database a livello locale, disponibile in Italia, che raccoglie informazioni registrate in maniera omogenea e uniforme, e rappresenta un esempio valido per altre regioni italiane.

Nell'ambito della Regione Puglia, in particolare nella ASL di Lecce, Area Nord, è stata effettuata ed è tuttora in corso un'analisi retrospettiva dei piani terapeutici, gestiti negli archivi dell'Area Servizio Farmaceutico Nord, relativi alle prescrizioni del GH. Il piano di elaborazione confronta i dati riportati nei piani terapeutici, dal 2004 ad oggi, con l'anagrafica assistiti e con il database delle prescrizioni territoriali, per valutare la conformità delle informazioni riportate nel piano terapeutico con quanto disposto dalla nota AIFA 39 e per evidenziare eventuali anomalie prescrittive, che sottopongono a rischio il paziente ed il SSN ad un incremento improprio di spesa.

Da questa analisi preliminare e in accordo con le evidenze ad oggi disponibili (esperienza francese, piemontese), è emersa quindi la necessità di monitorare a livello locale e regionale la prescrizione e l'impiego di ormone somatotropo, attraverso lo strumento del registro epidemiologico.

Tale registro consentirà non solo di valutare la distribuzione e la frequenza della patologia, ma anche di effettuare una sorveglianza dei relativi trattamenti, in termini di informazioni cliniche e farmacologiche, utili sia a fini medici che economici.

In questo contesto, il Registro Regionale dell'Ormone Somatotropo (RGH), si propone di valutare gli aspetti epidemiologici e farmaco-economici del trattamento con GH e di fornire agli utenti abilitati la conoscenza della casistica nella popolazione delle AASSLL, oltre che uno strumento di sorveglianza dell'impiego del farmaco sul territorio regionale e di pianificazione dell'assistenza sanitaria.

2. Attori coinvolti nella gestione del registro

a) Centri Prescrittori Autorizzati della Regione Puglia, che saranno coinvolti direttamente nella realizzazione del progetto, mediante incontri ad hoc di discussione, prima dell'attivazione del registro e nel corso dell'analisi. Ogni centro avrà piena autonomia nella gestione del registro che deve essere inteso come uno strumento operativo da utilizzare nella quotidianità dell'assistenza. Il centro ha la possibilità, attraverso il programma inviato dal Centro di Coordinamento, di effettuare delle elaborazioni dei dati relativi ai propri pazienti, con la produzione di report e tabelle locali.

b) Regione Puglia- Ufficio Politiche del Farmaco (Centro di Coordinamento), che in collaborazione con il Centro informatizzato, coordinerà lo sviluppo dell'intero progetto, gestirà l'archivio aziendale e controllerà la qualità dei dati registrati.

Effettuerà inoltre il *linkage* delle informazioni raccolte nel registro con l'archivio delle prescrizioni farmaceutiche del territorio regionale, allo scopo di attuare monitoraggi epidemiologici e farmaco-economici nel trattamento con GH e verificare eventuali anomalie prescrittive, da comunicare ai diversi distretti.

c) Il Centro informatizzato, preparerà il software da inviare ai Centri Prescrittori, gestirà a livello centrale il database, opportunamente criptato e il sito. Si occuperà della elaborazione dei dati e delle analisi statistiche e produrrà i report semestrali, anche in accordo alle evidenze attualmente disponibili, riportate nell'introduzione.

d) Medico di Medicina Generale, a cui è data la possibilità di registrarsi al sito della ASL e di visualizzare le informazioni raccolte relative ai propri pazienti.

3. Obiettivi Specifici

Il Registro GH, coordinato dalla Regione Puglia- Ufficio Politiche del Farmaco - in collaborazione con il Centro informatizzato, si pone le seguenti finalità:

- stimare l'entità (incidenza/prevalenza) delle patologie correlate al trattamento con GH nella popolazione della Regione Puglia;
- descrivere da un punto di vista epidemiologico la popolazione in trattamento con GH;
- valutare l'appropriatezza della prescrizione di GH, secondo la nota AIFA 39;
- verificare l'efficacia e la sicurezza del trattamento nei pazienti in un periodo di follow up;
- analizzare l'impegno economico derivante dall'impiego di GH nella Regione Puglia;
- creare una rete di collegamento tra i diversi attori coinvolti nella gestione di questa patologia (Regione, Area Servizio Farmaceutico, Centro Prescrittore, Medico di Medicina Generale,);
- monitorare l'appropriatezza d'uso dell'ormone, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale (nota 39: "Il monitoraggio dell'appropriatezza dell'uso dell'ormone sarà effettuato da Commissioni Regionali che avranno accesso ai dati relativi alla propria regione" (note AIFA 2006-2007, Gazzetta Ufficiale n°7 del 10 gennaio 2007), al fine di integrare il registro disposto dall'Istituto Superiore di Sanità.

Questi obiettivi consentono di effettuare una sorveglianza della patologia, in termini di informazioni cliniche e farmacologiche utili sia a fini medici che per il controllo della spesa sanitaria, che rappresenta il principale capitolo della spesa sociale.

4. Piano d'analisi

Per tradurre in pratica gli obiettivi, il Registro GH (RGH) sarà strutturato in accordo con quanto previsto dalle note AIFA (Nota 39), relativamente alle modalità di diagnosi e cura del deficit di GH.

Nello specifico, è prevista la raccolta e l'archiviazione informatizzata di dati opportunamente criptati, relativi ai pazienti in trattamento con ormone somatotropo selezionati sulla base dei criteri previsti dalla Nota 39 (note AIFA 2006-2007, Gazzetta Ufficiale n°7 del 10 gennaio 2007 e successiva modifica G.U. n. 238 del 13.10.2009) e precisamente:

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

Età Evolutiva

- Bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico – auxologici e di laboratorio:

I: Parametri clinico- auxologici:

- a) statura < - 3 DS oppure statura < - 2 DS e velocità di crescita/anno < - 1 DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi con le stesse modalità;

Oppure

- b) velocità di crescita/anno < - 2 DS o < - 1,5 DS dopo due anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura; nei primi due anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);

Oppure

- c) malformazione/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II;

II: Parametri di laboratorio:

- a) risposta di GH < $\mu\text{g/L}$ a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test farmacologico > 10 $\mu\text{g/L}$ esclude la diagnosi di deficit di GH);

Oppure

- b) risposta di GH < 20 $\mu\text{g/L}$ nel caso uno dei due test impiegati sia GHRH + arginina o GHRH + piridostigmina.

Altre condizioni dove il trattamento con r GH viene concesso in età pediatrica:

- Sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
- Deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;
- Soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi (PWS), geneticamente dimostrata, limitatamente ai casi con diagnosi di deficienza dell'ormone della crescita, con indice di

Massa Corporea o Body Mass Index (BMI) < 95°, normale funzionalità respiratoria, non affetti da sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno.

- Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA – Small for Gestational Age) con età uguale o superiore a quattro anni. Per poter accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:
 - Peso alla nascita nei nati singoli uguale o inferiore a – 2 DS (< 3° centile) per l'età gestazionale, basato sulle tabelle di Gagliardi (L. Gagliardi et Al. "standard antropometrici neonatali prodotti dalla Task-force della Società Italiana di Neonatologia e basati su una popolazione italiana nord orientale" riv. Ital. Pediatr. (IJP) 1999; 25:159-169) e comunque inferiore a 2500 gr.
 - Età al momento della proposta di somministrazione del GH uguale o superiore ai quattro anni;
 - Statura inferiore o uguale a meno 2,5 DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile.
 - Autorizzazione della Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH.

Considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA in Italia, l'autorizzazione al trattamento con rGH in soggetti SGA è concessa per due anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH appartenenti alla residenza del paziente. Dopo due anni di terapia, il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni regionali dopo una verifica dei risultati clinici ottenuti nel periodo di trattamento.

In caso di mancata istituzione della Commissione Regionale, la proposta al trattamento con GH da parte del Centro prescrittore dovrà essere indirizzata alla Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica e al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH presso l'Istituto Superiore di Sanità che dovrà dare una risposta al Centro Prescrittore entro gg. 30 dal ricevimento della richiesta.

Età di transizione

Viene definita età di transizione quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l'età di 25 anni.

Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie:

- Sindrome di Turner;
- Insufficienza renale cronica;
- Sindrome di Prader Willi;
- Soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA)

Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle seguenti patologie:

- Deficit di GH causato da mutazione genetica documentata;
- Panipopituitarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno tre ormoni ipofisari.

Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH:

- Risposta di GH < 6 µg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);

Oppure

- Risposta di GH < 19 µg/L dopo test farmacologico con GHRH + Arginina.

Età adulta

E' indicata la terapia con rGH in soggetti adulti, di età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica < 3 µg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, nei casi di:

- a) Ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni);
- b) Ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari.

Tali informazioni, che verranno raccolte periodicamente dai Centri Prescrittori del territorio regionale, autorizzati con delibera regionale n° 20 del 20 gennaio 2009, ed ulteriori nuovi centri che saranno individuati, riguardano l'anagrafica del paziente in carico, la sua scheda diagnostica, comprensiva dei test e delle valutazioni effettuate e tutti i dati relativi ai follow-up eseguiti.

In sintesi, le informazioni registrate sono:

Anagrafica del paziente

Per ogni paziente in carico presso uno dei centri prescrittori verranno richieste **informazioni anagrafiche**, quali: codice fiscale del paziente, data di nascita, sex, e luogo di residenza.

2. Presa in carico del paziente: lintake

Il Registro raccoglie i dati relativi a tutti i soggetti in terapia con ormone della crescita nei centri autorizzati alla prescrizione, con l'indicazione della data della diagnosi della malattia e dell'inizio del trattamento. Per ogni nuovo paziente deve essere aperta una scheda di presa in carico che prevede l'imputazione di un certo numero di informazioni, diverse a seconda che il paziente sia un soggetto adulto o un bambino. Infatti saranno create due versioni distinte dell'applicativo: una dedicata alla gestione delle informazioni dei pazienti in età pediatrica e l'altra per la gestione dei dati relativi a pazienti in età adulta.

Per concludere la presa in carico di un paziente sono necessarie informazioni presenti in cartella clinica che riguardano:

- la valutazione auxologica:** sono richieste le misure di altezza, peso, bersaglio parentale, velocità di crescita, età ossea e sviluppo sessuale;
- la valutazione endocrina:** sono richiesti i valori di secrezione spontanea, la tipologia dei test di secrezione effettuati ed i relativi picchi più altri valori endocrini;
- le informazioni relative al primo trattamento terapeutico:** dosaggio ed eventuali terapie concomitanti.

3. Follow-Up

Ogni paziente in carico presso uno dei centri regionali è sottoposto a visite di controllo con cadenza semestrale. Ogni visita con le relative valutazioni effettuate deve essere inserita come Schede di Follow-up, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

- aggiornamenti auxologici:** variazioni nel peso, nell'altezza, nella velocità di crescita, nell'età ossea e nello sviluppo sessuale
- nuove informazioni endocrine in caso di retesting:** valori di retesting effettuati su nuovo test di stimolo, oppure valori di IGF-1 o rivalutazione della secrezione spontanea.
- variazioni della terapia:** eventuale modifica del dosaggio terapeutico, sospensione della terapia, altre terapie endocrine.
- effetti collaterali riscontrati:** la sezione terapia delle schede di follow-up consentono di effettuare una sorveglianza attiva di eventuali effetti collaterali legati al trattamento.

In caso di sospensione del trattamento verrà compilata una scheda di chiusura della terapia, che prevede la registrazione della data di chiusura e della motivazione della sospensione: target raggiunto, fallimento terapeutico, reazione avversa.

5. Strumenti Operativi e Aspetti Tecnici

Il Registro ha lo scopo di gestire e monitorare l'intero processo previsto dalla normativa per la prescrizione dell'Ormone Somatotropo, dalla diagnosi, la prescrizione e richiesta di farmaco fino alla dispensazione, con la creazione di un sistema *web-based*.

Nello specifico, la raccolta dati avverrà su apposite Schede Raccolta Dati (Scheda Anagrafica, di presa in carico, di Follow Up, di chiusura della terapia e di eventi avversi), disponibili su supporto informatico, da installare su un computer con collegamento ad internet. Le informazioni, archiviate presso singoli Centri autorizzati al trattamento con GH nel territorio delle AASSLL, saranno inviate periodicamente al Centro di Coordinamento. L'invio dei dati avverrà mediante collegamento al sito **della ASL, sezione Regione/Area Servizio Farmaceutico Lecce Nord, dove inserendo il codice identificativo e password**, sarà possibile accedere alla pagina di presentazione del registro e allegare le informazioni da inviare. In questa area del sito, verranno inseriti e resi disponibili a tutti i Centri partecipanti gli aggiornamenti legislativi in merito all'ormone somatotropo, i report semestrali prodotti dal Centro di Coordinamento e tutto il materiale informativo relativo al registro e al suo stato di avanzamento.

Il Centro di Coordinamento, che provvederà al controllo della qualità dei dati, oltre che all'elaborazione degli stessi, presenterà a scadenze semestrali un report descrittivo della casistica raccolta. Al Centro di Coordinamento è dato libero accesso a tutti i dati archiviati, a eccezione di quelli identificativi dei pazienti in cura. Infatti, i dati sensibili, (nome, codice fiscale...) sono archiviati sotto chiave di criptazione e visualizzabili unicamente dal Centro Prescrittore autorizzato e dal Medico di Medicina Generale che ha in carico il paziente, oltre che dal Centro di Coordinamento.

Inoltre, ogni centro potrà gestire in maniera autonoma i dati relativi ai propri pazienti. Infatti, nel software inviato dal Centro di Coordinamento, è prevista una sezione con i resoconti. Il medico avrà quindi la possibilità di effettuare delle elaborazioni dei dati e produrre tabelle e report ad uso locale.

6. Risultati Attesi

I risultati attesi riguarderanno i seguenti punti chiave:

- sviluppo di una banca dati contenente informazioni raccolte in modo omogeneo, in grado di essere utilizzata per pianificare analisi che descrivono sia i metodi diagnostici e terapeutici del trattamento con GH, sia l'entità delle risorse economiche da impiegare.
- Mappatura della patologia a livello locale, da cui traggono maggiore attendibilità e significatività sia l'indagine epidemiologica sia l'analisi della spesa sanitaria. Esperienze analoghe all'interno di altre realtà italiane, permetteranno un utile scambio di informazioni, con l'obiettivo di giungere a stime sempre più precise di questa patologia, che necessita ancora di ulteriori approfondimenti.
- Sviluppo di una "cultura **dell' appropriatezza prescrittiva**": sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle disposizioni legislative nazionali e regionali, il medico sarà guidato ad effettuare delle prescrizioni conformi alla nota AIFA 39
- Creazione di una premessa metodologica e di strumenti operativi che permettano a tutti i medici prescrittori di inserire la sorveglianza epidemiologica di questi pazienti nell'assistenza quotidiana.
- Sviluppo di una rete collaborativa di diversi attori coinvolti nella gestione della patologia, con la finalità di permettere lo scambio di informazioni, per migliorare e qualificare l'assistenza.

7. Misure per la protezione dei diritti dell'individuo

Tutte le informazioni relative ai pazienti saranno rese anonime in accordo alla normativa italiana sulla privacy (DLgs 196/2003). Solo il medico prescrittore e il medico di medicina generale che ha in cura il paziente, oltre all'Area Farmaceutica, potranno risalire all'identità di ciascuno.

Il Centro Coordinatore e gli altri "attori" partecipanti al registro non visualizzeranno i dati sensibili, in quanto questi saranno opportunamente criptati e trasformati in un codice consecutivo, da cui non sarà possibile identificare il singolo paziente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2626

DGR 2086 del 03.11.2009. “Piano Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia”. Ulteriori indicazioni.

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio P.A.T.P. (Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione) riferisce quanto segue:

con DGR n. 2086 del 03.11.2009, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia” emanando le prime misure necessarie per contrastare la pandemia influenzale da virus AH1N1.

Obiettivo primario resta il mantenere al proprio domicilio il maggior numero di cittadini influenzati, riservando il ricovero ospedaliero esclusivamente ai casi clinici con complicazioni.

A tal fine nell'approvato piano sono state fornite disposizioni per la organizzazione della campagna vaccinale, sono state emanate le misure per prevenire la diffusione della pandemia e le disposizioni per potenziare le attività dei Medici di continuità assistenziale. Nella medesima deliberazione si è provveduto ad individuare il Centro di stoccaggio dei vaccini anti AH1N1, il centro di stoccaggio dei farmaci antivirali, il Centro Regionale di riferimento per la Sorveglianza Virologica.

Al riguardo si evidenzia che, a partire da aprile 2009, il Laboratorio di Epidemiologia Molecolare della Sez. di Igiene dell'Università degli Studi di Bari ha prestato attività quale centro di riferimento regionale per la diagnosi della nuova influenza da ceppo H1N1v, responsabile la dott.ssa Maria Chironna, ricevendo tamponi nasofaringei da casi sospetti per l'accertamento diagnostico della nuova influenza pandemica.

Successivamente, con Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Prot. DGPREVN/36208/P/I.4.c.a.9 del 7/08/09, lo stesso laboratorio è stato riconosciuto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute quale centro di riferimento unico regionale per la sorveglianza virologica della nuova influenza (già centro

di riferimento per la sorveglianza virologica dell'influenza stagionale), sempre alle dirette responsabilità della dott.ssa Maria Chironna.

Questa attività di sorveglianza viene svolta mediante l'uso delle più innovative tecniche molecolari (real time PCR) che consentono tempi di analisi dei campioni clinici e di refertazione tempestivi, nonché sequenziamento di alcuni ceppi identificati nel corso dell'epidemia al fine di valutarne le caratteristiche molecolari e monitorare l'eventuale comparsa di varianti resistenti alle terapie antivirali. Le sequenze caratterizzate sono inserite nei più importanti database mondiali (NCBI) e sono a disposizione della comunità scientifica internazionale. La sorveglianza, svolta anche per la Regione Basilicata, ha richiesto e richiede tuttora l'impegno costante di diverse unità di personale tecnico altamente qualificato.

In collaborazione con il Servizio Comunicazione Istituzionale, inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Pandemico, si è dato attuazione a quanto programmato in DGR n. 1500 del 04.08.2009 circa la realizzazione di una strategia informativa che garantisca la chiarezza, la tempestività, l'omogeneità e l'affidabilità dell'informazione diffusa e rafforzi la credibilità delle istituzioni.

Sono stati stampati complessivamente n. 350.000 opuscoli e 141.000 locandine informative, tutto il materiale è stato distribuito ai Comuni, alle Aziende Sanitarie, alle farmacie, alle scuole, sono stati attivati canali informativi con il pubblico (newsletter, posta elettronica, siti web, linee telefoniche dedicate, etc.), predisposti audio-video da trasmettere attraverso le principali reti radio-televisive regionali.

Per la gestione dei casi gravi con DGR n. 2086/09 sono state fornite le prime indicazioni per adempiere a quanto richiesto dal Ministero della Salute con ordinanza del 01 ottobre 2009.

Al fine di gestire le complicanze polmonari in corso di influenza (polmonite primaria virale, forme di polmonite secondaria batterica e forme di polmonite “miste”) da sorvegliare in relazione alla possibile evoluzione in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) e da trattare con apparecchiature che consentono di vicariare la funzione dei polmoni attraverso la ossigenazione e la rimozione della anidride carbonica in un polmone artificiale extracorporeo, sono stati, attivati n. 4 posti letto

attrezzati per il trattamento in ECMO, di cui n. 2 presso l'A.O. Policlinico di Bari e n. 2 presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Lo scenario epidemiologico in continua evoluzione richiede, logicamente, un approccio differenziato nelle modalità di controllo dell'influenza calibrato sul grado di diffusione della pandemia.

Per quanto attiene all'evoluzione della pandemia, il Ministero della Salute in data 17 dicembre 2009 ha pubblicato l'aggiornamento dei dati epidemiologici relativi alla nuova influenza, comunicando che i casi di influenza settimanali stimati sono circa 132.000, che sommati ai casi registrati settimanalmente dall'inizio della sorveglianza (19 ottobre 2009) danno un totale di 3.777.000 casi, di questi 439 necessitano di assistenza respiratoria.

I più colpiti dalla nuova influenza sono bambini e adolescenti, da zero a 14 anni, con un'incidenza pari al 5,10 per mille (6,62 nei più piccoli da zero a 4 anni e 4,32 dai 5 ai 14).

Per quanto attiene ai dati regionali specifici per la nostra Regione, l'Osservatorio Epidemiologico Regionale ha comunicato con propri report, aggiornati al 15 dicembre 2009, che in Puglia l'incidenza dell'influenza è pari a 3,3 casi/1000, equivalenti in numero assoluto a circa 250.000 casi, vi sono n. 58 casi ricoverati che necessitano di assistenza respiratoria, si sono registrati n. 25 decessi correlati all'influenza A H1N1.

La curva epidemica testimonia che sono in incremento i casi suscettibili di necessità assistenziali presso le strutture di rianimazione, tuttavia, la rete dei presidi di Rianimazione e Terapia Intensiva è, nel complesso del territorio regionale, ancora inadeguata anche per il regime ordinario.

Il numero dei posti-letto di degenza per la rianimazione (codice 82) attivi nella nostra regione, sono n. 187 ordinari e n. 3 in day hospital; sono attivi, inoltre, n. 210 posti presso le Unità Coronariche¹.

Tale dato è sottodimensionato sia rispetto alla media nazionale che agli standard regionali indicati nel Piano Regionale della Salute (L.R. n. 23 del 19.09.2008), che prevede una dotazione di n. 199 posti letto per rianimazione e n. 222 presso le Unità Coronariche ed è carente di posti letto di rianimazione pediatrica. L'eccezionalità dell'evento influenzale presuppone una adeguata organizza-

zione dell'apparato sanitario in grado di sostenere sia l'attività routinaria che quella straordinaria pandemica.

Pertanto, con l'obiettivo di pianificare la strategia di gestione da attuare, in data 20 novembre 2009 si è tenuto presso l'Assessorato alle Politiche della Salute un incontro con le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere per valutare la possibilità di incremento del numero dei posti letto nelle strutture di rianimazione per il periodo pandemico, strettamente correlato alle necessità derivanti dal periodo di pandemia influenzale.

Dalla disamina effettuata si è riscontrato che è possibile attivare, in breve tempo, nuovi posti letto in attivazione presso le rianimazioni delle seguenti strutture:

- AO Riuniti di Foggia n. 8 posti letto presso la rianimazione universitaria già autorizzati;
- IRCCS Castellana, n. 8 posti letto;
- Rianimazione pediatrica AO Policlinico Giovanni XXIII - Bari, n. 4 posti letto, non ancora operativa ma previsti dalla programmazione regionale.

L'attivazione immediata non può, tuttavia, ritenersi operativa a parità di personale senza pregiudicare le attività sanitarie ospedaliere, pertanto, occorre stanziare risorse straordinarie dal bilancio regionale che coprano i costi del personale.

Tutte le strutture necessitano di personale sanitario (medico-infermieristico) specializzato nella gestione di casi gravi, lo standard di riferimento per 8 posti letto è di 6 medici anestesisti, 20 infermieri, e 6 ausiliari capaci di turnare.

Si ritiene pertanto necessario autorizzare, ai fini di coprire le esigenze straordinarie di posti letto di terapia intensiva, secondo una distribuzione omogenea in tutto il territorio della Regione Puglia, le seguenti attivazioni:

1. attivazione definitiva, presso AO Riuniti di Foggia, n. 8 posti letto (do la rianimazione universitaria) come già previsto nel DGR 1087/02;
2. attivazione provvisoria per il periodo pandemico di n° 8 posti letto presso IRCCS Castellana, trasformando a tal fine gli 8 posti letto di T.I.P.O. ivi previsti (L.R. 223/08);
3. attivazione provvisoria per il periodo pandemico di n. 4 posti letto presso la Rianimazione pediatrica della A.O. Policlinico, presidio ospedaliero Giovanni XXIII - Bari, non ancora operativa.

Per la quantificazione dei costi del personale si fa riferimento al seguente schema di riparto:

¹ Flussi Informativi Ministeriali, Modello HSP 12, 13 e 13 bis aggiornato allo 01.01.2008.

Ente	P.L.	Medici	Infermieri	Ausiliari	Costo personale medico mensile €	Costo personale Infermiere mensile €	Costo personale Ausiliario mensile €	Totali mensile €	Totale per 4 mesi €
A.O. Riuniti di Foggia	8	6	20	6	42.866	66.773	12.633	122.272	489.088
IRCSS Castellana	8	6	20	6	42.866	66.773	12.633	122.272	489.088
Rianimazione pediatrica Giovanni XXIII - AO Policlinico Bari	4	4	10	4	28.578	33.387	8.422	70.387	281.548
Totali	20	16	55	16	114.310	166.933	33.688	314.931	1.259.724

Va considerato, inoltre, che con provvedimento n. 1972 del 20/10/2009 è stata deliberata la nomina del Commissario ad acta per le procedure finalizzate sia all'acquisto delle apparecchiature per il trattamento con Ecmo, per l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, nel termine di 30 giorni dall'adozione della citata DGR 1972, che all'individuazione logistica necessaria per la loro funzionalità.

Con D.G.R. 2086 del 03.11.2009 è stato previsto, tra l'altro, il finanziamento di un milione di euro per l'adeguamento delle strutture con ECMO e con D.D. n. 361 del 12.11.2009, al fine di sostenere le attività in parte già avviate dai diversi soggetti coinvolti nel Piano Operativi Regionale di risposta alla pandemia influenzale, è risultato prioritario e necessario liquidare un acconto di E 334.802, pari alla misura del 30% per l'adeguamento delle strutture con ECMO.

Occorre, pertanto, integrare la Delibera n. 2086/09 autorizzando il Commissario ad acta, all'interno dello stanziamento previsto nella citata delibera per l'assistenza ai pazienti critici, ad utilizzare la somma di un milione di euro ivi previsto non solo per l'acquisizione delle attrezzature per ECMO ma anche la copertura delle spese per la completa presa in carico assistenziale (personale, percorsi, materiale di consumo, altre attrezzature oltre quelle necessarie all'ECMO), secondo i criteri espressi in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Con il presente atto, inoltre, si stabilisce che è necessario prevedere le spese del personale finaliz-

zate al funzionamento della catena assistenziale, specificando, all'uopo, che le strutture sanitarie interessate possono ricorrere, per il periodo emergenziale sia ad assunzioni straordinarie, oltre la dotazione organica, che utilizzando personale in servizio, in primis delle UU.OO. interessate, mediante il ricorso a forme incentivanti e/o prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario, stabilendo che le relative tariffe orarie di liquidazione, nei limiti previsti dai C.C.N.L., sono così determinate:

DIRIGENTE MEDICO	euro 60,00
PERSONALE INFERMIERISTICO	euro 27,60
AUSILIARIO	euro 13,26
TECNICO SANITARIO	euro 27,02

Nell'incontro del 20 novembre le Direzioni Sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. hanno riferito di aver attivato percorsi preferenziali intraospedalieri (Pronto Soccorso, Accettazione, Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologie e Malattie Infettive) per i pazienti sospetti che stanno richiedendo una maggiore presenza del personale medico e del comparto.

Tanto, per consentire la messa in sicurezza dei percorsi assistenziali sia dal punto di vista della tutela della salute pubblica che della qualità assistenziale.

E' necessario, pertanto, prevedere uno specifico stanziamento da dedicare al potenziamento delle tecnologie (ad esempio CPAP) e all'aumento del personale per le UU.OO. più strettamente interessate stanziando le seguenti somme a favore delle AA.OO. e delle AA.SS.LL secondo il seguente prospetto:

ASL FG	Euro 150.000
ASL BAT	Euro 150.000
ASL BR	Euro 150.000
ASL LE	Euro 150.000
ASL TA	Euro 150.000
ASL BA	Euro 300.000
AO POLICLINICO - Bari	Euro 300.000
AO OSPEDALI RIUNITI - Foggia	Euro 150.000
Totale	Euro 1.500.000

Le suddette somme sono finalizzate al miglioramento dei livelli assistenziali e alla messa in sicurezza dei percorsi oltre che a sopperire carenze improvvise di personale legate alla fase pandemica della influenza A/H1N1, anche ricorrendo alle assunzioni temporanee di massimo 4 mesi di personale oltre la dotazione organica.

Tutte le spese previste nel presente atto vanno rendicontate e comunicate, per le opportune verifiche al Servizio PATP.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di euro 2.759.724,00 da imputare sul capitolo 741090, competenza anno 2009. Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio PATP.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare nei seguenti Presidi Ospedalieri la:
 1. attivazione definitiva, presso AO Riuniti di Foggia, n. 8 posti letto (do la rianimazione universitaria) come già previsto nella DGR 1087/02;
 2. attivazione provvisoria per il periodo pandemico di n. 8 posti letto presso IRCCS Castellana, trasformando a tal fine gli 8 posti letto di T.I.P.O. ivi previsti (L.R. 223/08);
 3. attivazione provvisoria per il periodo pandemico di n. 4 posti letto presso la Rianimazione pediatrica della A.O. Policlinico, presidio ospedaliero Giovanni XXIII - Bari, non ancora operativa.
- di autorizzare per quanto sopra indicato la spesa di euro 1.259.724 secondo il seguente schema di riparto per il sostegno all'attivazione dei posti letto in rianimazione per mesi 4:

Ente	P.L.	Medici	Infermieri	Ausiliari	Costo personale medico mensile €	Costo personale Infermiere mensile €	Costo personale Ausiliario mensile €	Totali mensile €	Totale per 4 mesi €
A.O. Riuniti di Foggia	8	6	20	6	42.866	66.773	12.633	122.272	489.088
IRCSS Castellana	8	6	20	6	42.866	66.773	12.633	122.272	489.088
Rianimazione pediatrica Giovanni XXIII - AO Policlinico Bari	4	4	10	4	28.578	33.387	8.422	70.387	281.548
Totali	20	16	55	16	114.310	166.933	33.688	314.931	1.259.724

- di prendere atto che sono stati attivati percorsi intraospedalieri (Pronto Soccorso, Accettazione, Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologie e Malattie Infettive) per la gestione dei pazienti sospetti, autorizzando la spesa di euro 1.500.000,00 per le spese del personale e delle attrezzature impiegati nei citati percorsi assistenziali, come da tabella seguente:

ASL FG	€ 150.000,00
ASL BAT	€ 150.000,00
ASL BR	€ 150.000,00
ASL LE	€ 150.000,00
ASL TA	€ 150.000,00
ASL BA	€ 300.000,00
AO POLICLINICO - Bari	€ 300.000,00
AO OSPEDALI RIUNITI - Foggia	€ 150.000,00
Totale	€ 1.500.000,00

- di integrare la Delibera n. 2086/09 autorizzando il Commissario ad acta, all'interno dello stanziamento previsto nella citata delibera per l'assistenza ai pazienti critici, ad utilizzare la somma di un milione di euro ivi previsto non solo per l'acquisizione delle attrezzature per ECMO ma anche la copertura delle spese per la completa presa in carico assistenziale (personale, percorsi, materiale di consumo, altre attrezzature oltre quelle necessarie all'ECMO), secondo i criteri espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dalla presente deliberazione;
- di stabilire che le spese rivenienti dal presente atto per il costo del personale non rientrano nei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 565 della L. 296/06;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
- di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati a cura del Servizio P.A.T.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2666

Programma regionale per la tutela ambientale Asse 2 "Aree naturali protette, natura e biodiversità" Linea di intervento "f": Interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia in attuazione della L.R. n. 14/2007. Modificazione parziale alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 dell'11 marzo 2009.

L'Assessore all'Ecologia sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Uf-

ficio Parchi e Tutela della Biodiversità ing. Francesca Pace e del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

VISTA la L.R. n. 14 del 4 giugno 2007 per la "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" che tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

VISTO l'art. 15 della L.R. 14/07 che prevede un Regime transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge pubblicata sul BURP n. 83, supplemento del 7.06.07 e la pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali e comunque per non più di tre anni.

VISTO la deliberazione di Giunta regionale n. 1440/2003 con cui è stato approvato il programma regionale per la tutela dell'ambiente, a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del D.lgs. n. 112/1998, per gli aspetti concernenti la materia ambiente;

VISTE le deliberazioni nn. 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 1193/2006, 593/2007, 1641/2007 e 1935/2008 di aggiornamento e modificazione del succitato programma regionale per la tutela dell'ambiente;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2007, n. 1795 con cui è stata avviata la prima fase della rilevazione sistematica degli ulivi monumentali, affidando al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato la sua realizzazione;

VISTA la convenzione, rep. n. 9690 del 5.11.2008, con cui la Regione Puglia ha avviato la prima fase della rilevazione sistematica degli ulivi monumentali, affidando al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato la sua realizzazione;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia del 6 novembre 2007, n. 538 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di euro

95.000,00, a carico del capitolo di spesa 581015 (Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale), in favore del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per procedere alle prime azioni di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1935/2008 che, nell'ambito dell'asse 2 "Aree naturali protette, natura e biodiversità" del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, ha istituito una nuova linea d'intervento 2/f, che prevede la rilevazione di ulivi monumentali mediante apposita scheda e inserimento dati su archivio digitale (database) alfanumerico e geografico, messa a punto delle tecniche di rilevazione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 312 dell'11 marzo 2009 con cui sono state dettagliate le azioni previste dalla linea di intervento 2/f, in diverse attività: attività di studio, informazione, comunicazione e promozione propedeutiche alla rilevazione degli ulivi monumentali; elaborazione ed implementazione di un database alfanumerico e geografico degli ulivi monumentali di Puglia, mediante stipula di convenzione con enti e organizzazioni; integrazione della attività in corso di rilevazione diretta e/o validazione della presenza di ulivi e alberi monumentali, per il cui proseguimento si fa riferimento alla bozza di convenzione approvata con D.G.R n. 1795/2007;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 301 del 28.5.09 con cui è stato effettuata la liquidazione della somma di euro 11.000,00 in favore della Progress Communication srl, in virtù di D.D. del Servizio Ecologia n. 198 del 17.4.09 di impegno di spesa, nell'ambito dell'Attività 1: - Attività di studio, informazione, comunicazione e promozione propedeutiche alla rilevazione degli ulivi monumentali" di cui all'All. A della D.G.R n. 312/09;

CONSIDERATO che, ad oggi, il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato non ha ancora trasmesso gli esiti delle attività di rilevazione degli ulivi, tuttora in corso, di cui tuttavia ha provveduto ad individuare una opportuna metodologia di lavoro;

RITENUTO di dover procedere alla completa rilevazione delle piante, nel rispetto della tempistica di legge assai ristretta, così come previsto dalla L.R. n. 14/07, art. 15 e conseguentemente alla pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali;

CONSIDERATO utile e necessario individuare le migliori risorse tecnologiche e conoscitive presenti sul mercato, attraverso apposita procedura di selezione atta ad individuare il soggetto che abbia acquisito conoscenze adeguate nel campo del telerilevamento e, al contempo, conoscenze specifiche del territorio regionale pugliese;

RITENUTO, quindi, di dover parzialmente modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 2009, specificatamente e solo per quanto attiene:

- i punti 2) e 3) delle premesse sostituendoli con la seguente locuzione: 2) individuazione delle migliori risorse tecnologiche e conoscitive presenti sul mercato, attraverso apposita procedura selettiva, che sarà espletata dal Servizio Affari Generali, dell'Assessorato regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, atta ad individuare il soggetto che abbia acquisito conoscenze adeguate nel campo del telerilevamento e, al contempo, conoscenze specifiche del territorio regionale pugliese;
- il punto 2 del deliberato, che rimane inalterato fatta eccezione per il riferimento alla D.G.R. n. 1935/08 che si elimina;

RITENUTO, ancora, di sostituire gli allegati A e B (di cui al punto 2 del deliberato) con quelli di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di dare mandato, al Servizio Affari Generali, dell'Assessorato regionale alla Trasparenza e cittadinanza attiva di espletare le necessarie procedure per la succitata selezione.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

La copertura finanziaria per far fronte alle spese derivanti dalla linea di intervento 2/f è garantita dalla dotazione finanziaria del capitolo 611067 (UPB 14.1.2), esercizio finanziario 2009, residui di stanziamento 2008.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Intronà;
- Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare tutto quanto riportato in premessa;
- di individuare le migliori risorse tecnologiche e conoscitive presenti sul mercato, attraverso apposita procedura selettiva atta ad individuare il soggetto che abbia acquisito conoscenze adeguate nel campo del telerilevamento e, al contempo, conoscenze specifiche del territorio regionale pugliese;
- di modificare parzialmente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 2009, specificatamente e solo per quanto attiene:
 - i punti 2) e 3) delle premesse sostituendoli con la seguente locuzione: 2) individuazione delle migliori risorse tecnologiche e conoscitive presenti sul mercato, attraverso apposita procedura selettiva, che sarà espletata dal Servizio Affari Generali, dell'Assessorato regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, atta ad individuare il soggetto che abbia acquisito conoscenze adeguate nel campo del telerilevamento e, al contempo, conoscenze specifiche del territorio regionale pugliese;

- il punto 2 del deliberato, che rimane inalterato fatta eccezione per il riferimento alla D.G.R n. 1935/08 che si elimina;
- di sostituire gli allegati A e B (di cui al punto 2 del deliberato della D.G.R 312/09) con quelli di cui al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ecologia di sottoscrivere la convenzione di cui all'All. B parte integrante del presente atto;
- di dare mandato, al Servizio Affari Generali, del-

l'Assessorato regionale alla Trasparenza e cittadinanza attiva di espletare le necessarie procedure per la succitata selezione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
Servizio Ecologia
(L.R. n. 14/2007)

PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE
Asse 2 "Aree naturali protette, natura e biodiversità" Linea di intervento "f :

Interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia in
attuazione della LR n. 14/2007 (Deliberazione di Giunta Regionale nn. 1963/2004,1087/2005,
801/2006,1193/2006,539/2007, n. 1641/2007 e n. 1935/2008)

SCHEDA DI SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ'

Estratto dal PTTA (deliberazione di Giunta regionale n. 1935/2008).

Obiettivi: In applicazione della L.R. n. 14/2007 è stata avviata la rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Regione Puglia attraverso specifica convenzione stipulata con il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato (Del. G.R. n. 1795 del 31.10.2007, sottoscrizione della convenzione in oggetto avvenuta in data 11 giugno 2008). Tale attività in corso non è affatto esaustiva e, con la presente azione, si propone di integrare l'elenco degli ulivi monumentali al fine di dare piena attuazione alla citata l.r. e consentire, in tal modo, la piena tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali.

Azioni: Rilevazione di ulivi monumentali mediante apposita scheda e inserimento dei dati su data- base alfanumerico e geografico. Le tecniche di rilevazione saranno quelle derivanti dalla attuale fase di messa a punto delle tecniche nel corso delle prime azioni di rilevazione. A seguito della prevista rilevazione sarà possibile aggiornare l'elenco ufficiale degli ulivi monumentali e individuare gli uliveti monumentali. Le convenzioni saranno predisposte sulla scorta dell'esperienza in corso dell'Ufficio Parchi.

Risorse totali assegnate: 300.000 €

SPECIFICA DELLE AZIONI PREVISTE

Attività 1: Attività di studio, informazione, comunicazione e promozione propedeutiche alla rilevazione degli ulivi monumentali.

Obiettivo: favorire autocandidature alla rilevazione sistematica da parte di proprietari di ulivi e uliveti monumentali, acquisire conoscenze sulle tecniche di rilevazione degli alberi, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, al fine di ridurre i tempi e costi della rilevazione sistematica; studi sulle possibili integrazioni al reddito derivante dagli uliveti monumentali nell'ottica della loro multifunzionalità (utilizzo quale biomassa, forme di compensazione nell'ambito dell' emission trading previsto dalla Direttiva Europea 2003/87/EC, promozione dell'olio extravergine derivante da uliveti secolari di Puglia).

Attività previste:

Produzione e/o acquisto e diffusione di materiale documentario; organizzazione di eventi (seminari tecnici, convegni); realizzazione di studi tematici.

Risorse assegnate: 90.000,00

Euro 9.000,00

Attività 2: individuazione delle migliori risorse tecnologiche e conoscitive presenti sul mercato, attraverso apposita procedura selettiva atta ad individuare il soggetto che abbia acquisito conoscenze adeguate nel campo del telerilevamento e, al contempo, conoscenze specifiche del territorio regionale pugliese.

Obiettivo: censire le piante di ulivi monumentali nel territorio della Regione Puglia; elaborazione di un data-base alfa-numerico per la raccolta delle informazioni richieste dalla scheda di rilevamento prevista dalla D.G.R n. 707 del 6.5.08; implementazione dei dati provenienti da pratiche di espanto e reimpianto di ulivi monumentali; autocandidature alla autorilevazione da segnalazioni della presenza di alberi e di presunti illeciti; acquisizione dei dati provenienti da pubblicazioni, indagini e rilevazioni effettuate da altri Enti .

Attività previste:

le attività saranno quelle specificate nella convenzione da stipularsi con il soggetto selezionato a conclusione della procedura pubblica indetta dal Servizio Affari Generali, dell'Assessorato regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva.

Risorse assegnate: 280.000,00 €

**CONVENZIONE TRA
REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA**

E

LA SOCIETA' _____

avente ad oggetto la realizzazione di data-base degli ulivi monumentali di Puglia, ai sensi della L.R. n. 14/2007 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia",

PREMESSO che

la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

tale tutela viene perseguita in particolare attraverso la definizione del carattere di monumentale da attribuire alle piante plurisecolari individuate attraverso una rilevazione sistematica da effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni;

la rilevazione sistematica è operazione propedeutica per l'applicazione delle sanzioni in caso di abuso, per la regolamentazione delle operazioni di espanto e successivo reimpianto per la realizzazione delle inderogabili opere di pubblica utilità e miglioramento fondiario, per la realizzazione di azioni di promozione, quali, la menzione speciale "olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", le attività di promozione turistica del paesaggio uliveto, l'attribuzione di premiante per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in favore degli imprenditori agricoli.

CONSIDERATO che

la Misura 343 del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) dal titolo "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" destina 10 Meuro a favore di amministrazioni, organismi pubblici e imprenditori privati per "opere di manutenzione straordinaria degli ulivi monumentali";

come previsto dal comma 3 art. 4 della L.R. 14/2007, singoli cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti pubblici possono segnalare la presenza di ulivi monumentali e che appare opportuno favorire tale azione;

nel programma regionale per la tutela dell'ambiente (deliberazione di Giunta regionale n. 1935/2008), è stata istituita una nuova linea di intervento, individuata come 2/f, che prevede la rilevazione di ulivi monumentali mediante apposita scheda e inserimento dei dati su data-base alfanumerico e geografico":

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente convenzione viene stipulata tra la Regione Puglia- Assessorato all'Ecologia rappresentata dal Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, e la società _____, rappresentata dal sig. _____ P.IVA _____

Art. 1 Premesse

Le premesse su esposte e l'allegato progettuale con l'annessa parte economica vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un data-base degli ulivi monumentali di Puglia, con riferimento ai contenuti della L.R. n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", al fine di censire le piante di ulivi monumentali nel territorio della Regione Puglia. La Regione Puglia affida:

La società _____ (di seguito denominata società), dovrà realizzare un data-base alfanumerico degli ulivi monumentali di Puglia, per la raccolta delle informazioni richieste dalla scheda di rilevamento prevista dalla D.G.R n. 707 del 6.5.08, nel quale dovranno confluire ed essere successivamente resi uniformi il dati provenienti da:

- a) Le azioni di rilevazione sistematica sul campo già avviate;
- b) I dati provenienti dalle istanze di espianto/reimpianto presentate alla Commissione tutela alberi monumentali;
- c) I dati provenienti dalle segnalazioni di ulivi monumentali, presentate da cittadini ed enti ai competenti uffici regionali;
- d) Le domande di autocandidatura per la rilevazione di ulivi monumentali presentate da proprietari di terreni agricoli;
- e) I dati relativi a pubblicazioni, indagini e rilevazioni effettuate da altri enti pubblici e privati.

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta in stretta sinergia con gli uffici competenti. Il prodotto richiesto consisterà in uno o più dvd-rom, contenenti il data-base richiesto.

Art. 3 Prestazioni professionali

Con tale incarico la Società provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:

1. il censimento degli alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità definite dall'art. 2 della L.R. 14/2007 e pertanto assoggettati a regime di tutela vigente;
2. provvedere alla ricerca dei dati catastali e dell'esatta ubicazione degli alberi in coordinate geografiche WGS84 UTM Zona 33 (o 34) N;
3. la posizione delle singole piante monumentali di ulivo dovrà essere rilevata mediante l'impiego di ricevitore satellitare GPS differenziale e corretta in real time o in post processing. Il massimo errore tollerato nel rilevamento della posizione della pianta censita non potrà essere superiore ad 1 (un) metro;
4. effettuare valutazioni sullo stato vegetativo, fitosanitario e manutentivo; laddove sarà possibile si raccoglieranno informazioni storiche o relative alle tradizioni popolari;
5. predisporre adeguato database alfanumerico per la raccolta delle informazioni richieste dalla scheda di rilevamento allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2008, n. 707;
6. ogni singola pianta di ulivo monumentale dovrà essere univocamente identificata da un codice (N_Fg_P_cod_ISTAT) dove tali sigle si devono riferire alle seguenti informazioni:
 - numero progressivo (N) della pianta. Il rilievo deve iniziare dal vertice a nord ovest della particella catastale in cui sono comprese le piante da censire;
 - numero di foglio di mappa (Fg);
 - numero di particella catastale (P);
 - codice ISTAT del Comune (cod_ISTAT);
7. il codice identificativo dovrà essere riportato con vernice indelebile rossa in prossimità del colletto della pianta censita. Ogni altro segno identificativo (es. cerchiatura a petto d'uomo con vernice) dovrà essere assolutamente evitato;
8. adeguata documentazione fotografica in formato digitale per ciascun esemplare;
9. tutte le informazioni raccolte in campo dovranno essere fornite in formato numerico

strutturato in shape-file (*.shp) con relativi attributi o data warehouse (*.mdb) e confluire in un apposito database oltre che essere riportate nelle schede in formato cartaceo;

10. fornire l'ubicazione delle singole piante censite sulla base delle ortofoto disponibili in formato *.ecw sul sito del Servizio Cartografico della Regione Puglia (<http://www.sit.puglia.it>) inviare i dati raccolti ed elaborati alla Regione Puglia con scadenza bisettimanale.

ART. 4 – Oneri a carico della società

Saranno a carico della Società tutti gli oneri relativi all'espletamento delle attività affidate e le spese eventuali spese contrattuali.

Art. 5 Attività di controllo

L'attività di controllo sul buon andamento della Convenzione sarà esercitata dalla Regione Puglia, Servizio Ecologia. La Regione Puglia ha facoltà di controllare lo svolgimento delle attività in ogni sua fase e in qualsiasi momento a mezzo dei propri rappresentanti, mediante convocazione di apposite riunioni periodiche.

Art. 6 Impegni della società

La società si impegna ad effettuare quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3 con la propria organizzazione operativa fornendo tutte le competenze necessario per dare organicità unitaria alle attività programmate.

Art. 7 Durata della convenzione

Le attività avranno la durata di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 8 Importo della convenzione

La Regione Puglia corrisponderà alla società la somma complessiva di € 280.000,00 da erogarsi con le modalità previste dall'art. 9 e che ricomprende il 100% dei costi effettivi imputabili al progetto stesso.

Art. 9 Modalità di pagamento

La Regione Puglia corrisponderà le somme spettanti con le modalità seguenti:

30% dell'importo complessivo a titolo di prima anticipazione, entro 90 gg dalla firma della presente convenzione e previa verifica del lavoro svolto;

70% dell'importo complessivo alla chiusura delle attività, che si verificherà dopo presentazione del lavoro effettivamente realizzato così come previsto dagli artt. 3 e 4 e sua successiva verifica da parte degli uffici competenti. Le somme indicate sono comprensive di I.V.A e di ogni altro

onere fiscale sopportato dalla società e saranno corrisposte con accredito sul conto bancario della società di seguito descritto

La Regione Puglia si rende pienamente garante nei confronti della società delle somme di cui alla presente convenzione.

Art. 10 Rescissione della Convenzione

La rescissione anticipata della presente Convenzione può avvenire soltanto per eventuale manifesta inadempienza da parte anche della società, accertata secondo quanto previsto dall'art. 3 e art. 4. Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, circa l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 11 Penali

Per ogni giorno di ritardo sul termine di cui all'art. 7 del presente disciplinare verrà applicata una penale pari a € 500,00. Il relativo importo verrà detratto direttamente dalle competenze spettanti al società.

Art. 12. Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, addi

**Il Dirigente del Servizio Ecologia della
Regione Puglia**

Ing. Antonello Antonicelli

**Il Rappresentante legale
della società**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2667

Chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/3, per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. avviato con D.G.R. n. 1546 del 07/08/2009.

L'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti, riferisce:

VISTI:

- Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, che agli arti. 200, 201, 202, 203, 204 e 205 disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani su base di ambito territoriale ottimale prevedendo, in particolare, la definizione del servizio di gestione, le modalità di programmazione delle attività, la definizione dei piani d'ambito e le percentuali minime di raccolta differenziata da assicurare in ogni ambito territoriale ottimale.
- In particolare, l'art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, dispone: "le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni".
- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani".
- Il Protocollo di Intesa firmato in data 13.11.2008 da And Puglia, Regione Puglia e gli ATO, attraverso il quale gli ATO hanno assunto l'impegno di redigere e approvare i Piani d'Ambito entro il mese di febbraio 2009, avvalendosi di un gruppo tecnico di supporto nella fase di elaborazione dei piani d'ambito, costituito con risorse regionali, al fine di raggiungere l'obiettivo di una organica ed efficace gestione dei rifiuti urbani.
- La determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28.11.2008, con la quale si è impegnata la somma di euro 2.250.000,00 sul

cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 - residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO, in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, Asse 3, linea di intervento ci), "Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenze", assegnando a ciascun ATO la somma di euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d'Ambito.

- La deliberazione della Giunta Regionale del 21.04.2009, n. 609, pubblicata sul B.U.R.P., n. 76 del 26.05.2009, con la quale è stata disposta per il Consorzio ATO Bacino LE/3 la "Diffida alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."
- La deliberazione della Giunta Regionale del 07.08.2009, n. 1546 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 02.09.2009 con la quale si è provveduto alla nomina del Commissario ad acta del Consorzio ATO Bacino LE3 per l'adempimento degli obblighi relativi alla redazione e approvazione del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 200, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2009 il Commissario ad acta trasmetteva il Piano d'Ambito per il bacino LE3 al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica il quale lo acquisiva con protocollo n. 6234 del 19 ottobre 2009 e che allo stato restano pendenti gli adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO:

di dover procedere, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, alla chiusura del procedimento di commissariamento del Consorzio ATO LE/3, avviato con D.G.R. n. 1546 del 07.08.2009;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata, prendendo atto dell'adempimento agli obblighi di redazione del Piano d'Ambito da parte del ATO LE3;
- di dichiarare chiuso il procedimento di Commissariamento del Consorzio ATO LE3, disposto con D.G.R. Puglia n. 1546 del 07.08.2009;
- di confermare l'impegno di euro 150.000,00 a favore dell'ATO LE3 stabilito con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28 novembre 2008 al fine di supportare l'ATO nell'attività di redazione e approvazione del Piano d'Ambito che dovranno essere utilizzati per le attività definite dal Commissario ad acta;
- di notificare il presente provvedimento al Consorzio ATO LE3 ed al Presidente della Provincia di Lecce nella sua qualità di Commissario ad acta, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- di demandare al competente Assessorato all'Ecologia, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2671

D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Specialistica.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

La legge regionale n. 40 del 31/12/2007, all'art. 3 comma 26, ha stabilito che "per l'anno 2008 il documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale, da adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le prestazioni erogate da parte delle strutture sanitarie classificate e private accreditate inferiori al 2% a quelli previsti nel DIEF relativo all'anno 2007". Riduzione dei limiti confermati anche con DGR n. 95 del 31/01/2008 relativa al DIEF per l'anno 2008.

Con DGR n. 1494 del 4/8/2009 relativa agli "Accordi contrattuali per l'anno 2009 - Linee guida", la Giunta Regionale ha deliberato di confermare per l'anno 2009 come tetto regionale la spesa dell'anno 2008 sostenuta dalle Aziende Sanitarie verso tutti gli erogatori privati per tutte le prestazioni di assistenza al netto della spesa sostenuta per extra-tetto nel medesimo anno, stabilendo che l'obiettivo tendenziale fissato è quello dell'abbattimento del 2% della spesa suesposta su base regionale da conseguirsi da parte dei Direttori Generali delle ASL agendo sulla programmazione relativa alla parte restante dell'anno corrente e tenendo conto dell'eventuale regressione tariffaria.

Con lo stesso provvedimento la Giunta ha approvato i criteri per le Aziende Sanitarie Locali per la definizione degli accordi contrattuali ex-art. 8 quinques del D.L.vo 502/92 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 133/08 per l'anno 2009 e indicato nell'allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale dello stesso atto.

Atteso che la DGR n. 1494/2009, benchè adottata ad agosto dalla Giunta Regionale, non ha tro-

vato applicazione immediata nelle Aziende Sanitarie Locali, si ritiene, pertanto, al fine di evitare contenziosi onerosi per l'Amministrazione, a modifica del citato provvedimento di confermare, per l'anno 2009, il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 dalla l.r. n. 40/2007 e dal DIEF 2008 (DGR. n. 95/2008) senza decurtazione del 2%.

A partire dall'anno 2010 le Aziende Sanitarie Locali procederanno alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali con le strutture private accreditate facendo riferimento al tetto di spesa 2008, confermato per il 2009, applicando una decurtazione del 2%.

I suddetti Accordi contrattuali sono stipulati con le strutture private accreditate applicando i criteri della DGR. n. 1494/2009.

In considerazione della specificità e, per alcune, della numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture nella specialistica ambulatoriale, si è ritenuto indispensabile procedere alla predisposizione di modalità e griglie utili per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1494/2009, in allegato al presente provvedimento del quale ne costituisce in 6 facciate parte integrante e sostanziale, al fine di riscontrare unitarietà e conformità da parte delle Aziende Sanitarie Locali su tutto il territorio regionale.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:
 - di stabilire che:
 1. per l'anno 2009, a modifica della citata DGR. n. 1494/2009, è confermato il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 dalla l.r. n. 40/2007 e dal DIEF 2008 (DGR. n. 95/2008) senza la decurtazione del 2%;
 2. a partire dall'anno 2010 le Aziende Sanitarie Locali procederanno alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali con le strutture private accreditate facendo riferimento al tetto di spesa 2008, confermato per l'anno 2009, applicando una decurtazione del 2%. Detti Accordi contrattuali sono stipulati con le strutture private accreditate, applicando i criteri della DGR. n. 1494/2009;
 3. In considerazione della specificità e, per alcune, della numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture nella specialistica ambulatoriale, di procedere alla predisposizione di modalità e griglie utili per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1494/2009, in allegato al presente provvedimento del quale ne costituisce in 6 facciate parte integrante e sostanziale, al fine di riscontrare unitarietà e conformità da parte delle Aziende Sanitarie Locali su tutto il territorio regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Fondo unico per la remunerazione delle prestazioni erogate da strutture private accreditate.

Il fondo unico per la remunerazione delle prestazioni erogate da strutture private accreditate, comprese le case di cura, per branche a visita, radiodiagnostica- medicina nucleare, patologia clinica e fisiokinesiterapia, decurtato del 2% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, deve essere ripartito in 4 subfondi di branca con riferimento al fabbisogno di prestazioni rilevato nel proprio territorio.

La quota destinata a ciascun subfondo deve essere divisa in due parti. Il primo 50% è attribuito secondo i seguenti criteri e modalità:

- Potenzialità del Distretto. Tale dato si individua:
 1. assegnando a ciascun Distretto il volume delle prestazioni erogate dalle strutture contrattualizzate sull'intero territorio aziendale per i residenti del Distretto interessato
 2. Tipologia di prestazioni fruitive
- L'Azienda deve prioritariamente valutare la tipologia di prestazioni fruitive dai residenti di ciascun distretto attraverso le strutture private accreditate (indice di consumo)
- Tale valutazione può riguardare uno o più gruppi di prestazioni omogenee (per es.: nella branca di radiodiagnostica-medicina nucleare, possono essere individuati n.3 gruppi omogenei di prestazioni: Tac e RM – Radiologia tradizionale – Medicina nucleare, determinando, in questo caso, n.3 indici di consumo specifici).
- Stabilito l'indice o gli indici di consumo si determina la quota-parte del subfondo da assegnare a ciascun Distretto.

La quota o le quote attribuite a ciascun Distretto per gruppo o gruppi omogenei di prestazioni viene divisa per il numero di residenti del Distretto interessato. La quota pro capite per residente di Distretto così determinata viene utilizzata per individuare la quota di risorse da attribuire ad ogni Comune del Distretto per poi dividerla tra le strutture operanti nel Comune.

Le quote riferite ai Comuni privi di strutture erogatrici vengono attribuite in parti uguali alle strutture insistenti nel Comune più vicino, anche di Distretto diverso, ovvero alle strutture che erogano le prestazioni interessate sul territorio aziendale.

La eventuale quota del sub fondo di branca riferita a prestazioni in mobilità extra aziendale deve essere riassegnata alla struttura che ha erogato la prestazione.

L'attribuzione del residuo del subfondo è effettuato secondo la tabella riportante la griglia di valutazione.

Per la Patologia clinica, in considerazione della specificità della branca riferita alla variabilità e numerosità delle prestazioni e, conseguentemente, della significativa incidenza del modello organizzativo, il subfondo è suddiviso in n.3 parti:

la prima, pari al 35% attribuita con le modalità di cui al fondo A),

la seconda, pari al 35% attribuita con riferimento alla potenzialità erogativa: modello organizzativo, dotazione tecnologica e personale impiegato;

la terza, pari al 30% per le restanti voci della griglia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2672

D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Ex art. 26 legge n. 833/79.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

La legge regionale n.40 del 31/12/2007, all'art. 3 comma 26, ha stabilito che "per l'anno 2008 il documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale, da adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le prestazioni erogate da parte delle strutture sanitarie classificate e private accreditate inferiori al 2% a quelli previsti nel DIEF relativo all'anno 2007". Riduzione dei limiti confermati anche con DGR n. 95 del 31/01/2008 relativa al DIEF per l'anno 2008.

Con DGR n. 1494 del 4/8/2009 relativa agli "Accordi contrattuali per l'anno 2009 - Linee guida", la Giunta Regionale ha deliberato di confermare per l'anno 2009 come tetto regionale la spesa dell'anno 2008 sostenuta dalle Aziende Sanitarie verso tutti gli erogatori privati per tutte le prestazioni di assistenza al netto della spesa sostenuta per extra-tetto nel medesimo anno, stabilendo che l'obiettivo tendenziale fissato è quello dell'abbattimento del 2% della spesa su base regionale da conseguirsi da parte dei Direttori Generali delle ASL agendo sulla programmazione relativa alla parte restante dell'anno corrente e tenendo conto dell'eventuale regressione tariffaria.

Con lo stesso provvedimento la Giunta ha approvato i criteri provvisori per le Aziende Sanitarie Locali per la definizione degli accordi contrattuali ex-art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 133/08 per l'anno 2009 e indicato nell'allegato n.1 facente parte integrante e sostanziale dello stesso atto.

Dagli incontri con le Organizzazioni Sindacali e

le Associazioni Aiop ed Aris, rappresentanti la sanità privata, è emersa la possibilità di poter proporre alla Giunta Regionale, anche per il ritardo conseguito nell'approvazione del Dief 2009, di differire l'esecuzione della DGR n. 1494/2009 e di non procedere alla decurtazione del 2% della spesa sostenuta nell'anno 2008, attesa la situazione di grave crisi economica rappresentata dalle strutture sanitarie private che lamentano il mancato adeguamento delle rette, tariffe e Drg nonché dei tetti di spesa ormai insufficienti a garantire gli attuali livelli occupazionali a causa del sistema di remunerazione che non viene aggiornato dal 1997 negli importi e nei volumi di prestazioni e che induce le stesse società private a non far fronte agli impegni con i propri lavoratori e non solo, paventando futuri licenziamenti anche per le condizioni economiche più favorevoli delle strutture pubbliche.

Considerato, inoltre, che ai tavoli di concertazione organizzati dall'Assessore alle Politiche della Salute sulla vertenza per il rinnovo del contratto 2006/2009 del personale dipendente delle strutture private, l'Associazione ARIS, limitatamente a quelle di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78, ha dichiarato di aver definito in quasi tutte le sedi interessate gli accordi contrattuali con il proprio personale; si ritiene che per l'anno 2009 le Aziende Sanitarie Locali debbano procedere alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali con queste strutture private accreditate, confermando il tetto stabilito per l'anno 2008 dalla l.r. n. 40/2007 e dal Dief 2008 (DGR n. 95/2008) senza decurtazione del 2% e, per il 2010, il tetto di spesa del 2009.

I suddetti Accordi contrattuali sono stipulati con le strutture private accreditate applicando i criteri della DGR. n. 1494/2009.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

Il presente schema di provvedimento rientra

nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:
 - di stabilire a modifica della DGR n. 1494/2009, per le strutture private accreditate ex art. 26 della legge n. 833/78, che:
 1. per l'anno 2009, sia confermato il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 dalla l.r. n. 40/2007 e dal DIEF 2008 (DGR. n. 95/2008) senza la decurtazione del 2%;
 2. per l'anno 2010 le Aziende Sanitarie Locali procedano alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali con le strutture private accreditate suesposte confermando il tetto di spesa 2009. I suddetti accordi contrattuali sono stipulati con le strutture private accreditate, applicando i criteri della DGR. n. 1494/2009;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2674

Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - art. 9. Approvazione schema di avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Rapporti Istituzionali, confermata dal Dirigente dell'Uff. 2 Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 all'art. 9, co. 1, ha previsto l'istituzione, presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS della Regione Puglia.

La stessa Legge regionale all'art. 9, co. 2, dispone che la Giunta Regionale definisca, con apposito atto, i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi. Il successivo co. 3 dell'art. 9 dispone infine che i Direttori Amministrativi e Sanitari siano scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli Albi in discorso è stato operato a seguito di avviso approvato con DGR n. 1976 del 28/10/2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 20/11/2008, e che le risultanze istruttorie sono state approvate con la determinazione dirigenziale n. 93 del 30 aprile 2009, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 134 del 9 giugno 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2009, occorre procedere all'aggiornamento degli Albi degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale attraverso l'approvazione di apposito avviso, allegato al pre-

sente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti ed criteri metodologici per l'istruttoria delle istanze e le modalità per la presentazione delle istanze stesse.

Si evidenzia, al riguardo, che in occasione dell'aggiornamento saranno cancellati dai rispettivi Albi i Direttori Amministrativi ed i Direttori Sanitari che, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., avranno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. Rapporti Istituzionali, dal Dirigente dell'Uff. 2 Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,


- di approvare lo schema di avviso con i relativi fac-simile delle domande, allegati rispettivamente A), B) e C) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, concernenti le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, al fine dell'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Istituti del SSR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25;
- di stabilire che l'istruttoria, per la quale si dà mandato all'Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008 e di quanto disposto dall'avviso allegato al presente provvedimento, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia;
- di stabilire altresì che, ai fini della conferma, coloro che risultino già iscritti nell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario devono presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, la certificazione rilasciata dall'Amministrazione di provenienza e comprovante la permanenza del requisito dei cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria nei sette precedenti la pubblicazione dell'avviso;
- di disporre che con l'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Istituti del SSR della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, co. 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., si provvederà a cancellare i nominativi di coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, a cura dell'Uff. 2 -

Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, Sezione Avvisi e Concorsi, ed ai soli fini pubblicitari sul sito www.regione.puglia.it, fissando in

trenta giorni dalla suddetta pubblicazione sul B.U.R.P. il termine per la presentazione delle istanze.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Allegato "A"

REGIONE PUGLIA

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI REGIONALI DEGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE AZIENDE E NEGLI IRCCS DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per l'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario della Regione, approvati con determinazione dirigenziale n. 93 del 30 aprile 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 7 maggio 2009, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 134 del 9 giugno 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2009.

Possono partecipare all'avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, del DPR n. 484 del 10 dicembre 1997 concernente il "Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria Aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN", e del vigente CCNL per la Dirigenza SPTA delle Aziende del SSN.

Aspiranti Direttori Sanitari :

- a) Possesso della laurea in medicina e chirurgia;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per almeno cinque anni nei sette precedenti alla data del presente avviso, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
- d) Possesso della cittadinanza italiana;
- e) Godimento dei diritti civili e politici;
- f) Insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 502/92, art. 3, commi 9 e 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento al punto c), per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria si intende l'essere in possesso della qualifica di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, le seguenti unità operative:

- I Dipartimenti, le Aree, i Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Le strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Le strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
- Le strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
- Le strutture semplici ad elevata competenza tecnico-professionale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria s'intende anche l'espletamento dell'incarico di Direttore Generale e di Direttore Sanitario di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie,

IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, sempre a condizione che il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto.

Per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Aspiranti Direttori amministrativi :

- a) Possesso della laurea in discipline giuridiche o economiche, o in discipline ad esse equipollenti secondo la normativa vigente in materia;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
- d) Possesso della cittadinanza italiana;
- e) Godimento dei diritti civili e politici;
- f) Insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 3, commi 9 e 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento al punto c), per qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa si intende l'essere in possesso della qualifica di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito degli enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, le seguenti unità operative:

- I Dipartimenti, le Aree, i Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Le strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Le strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
- Le strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
- Le strutture semplici ad elevata competenza tecnico-professionale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa si intende anche l'espletamento dell'incarico di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere-Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, sempre a condizione che il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto.

Per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, delle Regioni,

delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.

- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

La domanda, da redigere in carta semplice secondo i modelli fac-simile allegati B) e C), datata e firmata, deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a: Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio 2 Rapporti Istituzionali – Via Caduti di tutte le Guerre, 15 – 70126 BARI. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Qualora il termine sopra indicato venisse a cadere in giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla busta contenente la domanda deve essere obbligatoriamente riportato l'oggetto del presente avviso.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

1) Copia del diploma di laurea o certificato di laurea;

2) Curriculum professionale, datato e firmato.

3) Certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Amministrazione di provenienza attestante il possesso della qualifica di dirigente e l'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per i direttori sanitari ovvero di direzione tecnica o amministrativa per i direttori amministrativi, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito di enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione, delle strutture o unità operative indicate nel presente avviso. Tale certificazione dovrà contenere specifica indicazione dei tempi di avvio e conclusione dei vari incarichi, nonché delle tipologie di incarico ricoperto.

Coloro i quali risultino già iscritti nell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore sanitario pubblicato nel BURP n. 96 del 5/07/2007, ai fini della conferma dell'iscrizione nel suddetto Albo devono presentare, entro il medesimo termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, idonea certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Amministrazione di provenienza e comprovante la permanenza del requisito di cui alla lett. c) nei sette anni precedenti la pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui detta documentazione non venga presentata si provvederà alla verifica d'ufficio ed all'eventuale cancellazione dall'elenco, in caso di esito negativo della verifica.

Contestualmente all'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale si provvederà inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dai suddetti Albi di coloro i quali abbiano compiuto sessantacinque anni alla data della pubblicazione del presente avviso.

Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Responsabile del procedimento per il presente avviso è la sig. Cecilia Romeo, Ufficio Rapporti Istituzionali, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, tel. 080/5403123.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà visionabile, a soli fini pubblicitari, sul sito www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Allegato B)

Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità
 Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

**Fac-simile per la domanda di partecipazione all'aggiornamento dell'Albo degli aspiranti
 alla nomina di Direttore sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia.**

RACCOMANDATA A/R

Alla Regione Puglia
 Area Politiche per la Promozione della Salute
 delle persone e delle pari opportunità
 Servizio Programmazione
 Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Uff.2
 Via Caduti Di Tutte Le Guerre,15
70126 B A R I

OGGETTO: Avviso per l'aggiornamento dell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, pubblicato nel B.U.R.P. n. _____ del _____.

Il/la sottoscritt _____ nato/a _____

Il _____ codice fiscale _____ residente

in _____ Via _____ CAP _____

in riferimento all'avviso pubblico indicato in oggetto, chiede l'inserimento nell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 art. 46, 47 e 76:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- b) di essere cittadino italiano;
- c) di godere dei diritti politici;
- d) di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 3 – commi 9 e 11.

A tal fine allega:

- 1) Copia del Diploma di laurea o certificato di laurea;
- 2) Curriculum professionale, datato e firmato;
- 3) Certificazione rilasciata dal rappresentante legale dell'Amministrazione di provenienza, attestante lo svolgimento di qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 4) Copia di un documento di identità valido.

Dichiara infine di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito _____

Luogo e data

Firma (leggibile)

REGIONE PUGLIA Allegato C)

Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità
 Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

Fac-simile per la domanda di partecipazione all'aggiornamento dell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore amministrativo nelle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia.

RACCOMANDATA A/R

Alla Regione Puglia
 Area Politiche per la Promozione della Salute
 delle persone e delle pari opportunità
 Servizio Programmazione Assistenza
 Ospedaliera e Specialistica
 Via Caduti Di Tutte Le Guerre, 15
70126 B A R I

OGGETTO: Avviso per l'aggiornamento dell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR pubblicato nel B.U.R.P. n. _____ del _____.

Il/la sottoscritt _____ nato/a _____

Il _____ codice fiscale _____ residente

in _____ Via _____ CAP _____

in riferimento all'avviso pubblico indicato in oggetto, chiede l'inserimento nell'Albo degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 art. 46, 47 e 76:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- b) di essere cittadino italiano;
- c) di godere dei diritti politici;
- d) di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 3 – commi 9 e 11.

A tal fine allega:

- 1) Copia del diploma di laurea o certificato di laurea;
- 2) Curriculum professionale, datato e firmato;
- 3) Certificazione rilasciata dal rappresentante legale dell'Amministrazione di provenienza, attestante lo svolgimento di qualificata attività quinquennale di direzione tecnica amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 4) Copia di un documento di identità valido.

Dichiara infine di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito _____

Luogo e data

Firma (leggibile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2675

DPCM 01.04.08 “Modalità e criteri per trasferimento al S.S.N. di funzioni sanitarie, rapporto lavoro, risorse finanziarie, attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4 - Assistenza territoriale psichiatria e dipendenze patologiche, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con D.P.C.M. 1/4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 30.5.2008, ed entrato in vigore il 14/6/2008, sono state emanate le norme tese a disciplinare le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.

Il “Piano regionale di salute 2008 - 2010”, approvato con L.R. 19 settembre 2008, n. 23, in tema di Sanità Penitenziaria, in coerenza con quanto sopra, riafferma l'impegno ad assicurare la piena e totale attuazione del citato DPCM 1/4/2008 attraverso:

- una effettiva equiparazione, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, della condizione dei cittadini ristretti negli istituti di detenzione a quella degli altri utenti del S.S.N.;
- la definizione, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, di “forme organizzative” specifiche e differenziate tra loro, in grado di conformarsi alla tipologia e alla consistenza dei vari Istituti penali presenti sul territorio regionale, in coerenza con i modelli organizzativi già delineati dalle Linee guida nazionali.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 1747 del 23/09/2008, nel recepire il DPCM 1/4/2008 e le linee di indirizzo ed esso allegate, ha rinviato a successivi provvedimenti l'adozione dei diversi adempimenti connessi al trasferimento al Servizio Sani-

tario Nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

L'Assessorato alle Politiche della Salute, con nota prot. n. 24/7869/ATP/3, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria penitenziaria oltre il termine della fase transitoria fissata alla data del 14 giugno p.v. dal DPCM 1/4/2008 e in considerazione delle valutazioni circa l'indispensabilità del personale impegnato, ha invitato le AA.SS.LL. a procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro individuali sino al 31/12/2009 con il personale sanitario in scadenza.

Con successivo provvedimento n. 2020 del 27/10/2009, la Giunta Regionale ha autorizzato ciascuna Azienda Sanitaria Locale a definire, entro il 31/12/2009, uno specifico modello organizzativo, nell'ambito dell'organizzazione dei distretti in cui sono allocati gli Istituti di Pena, che garantisca al cittadino detenuto l'esigibilità del diritto alla salute, così come enunciato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Allo stato, le AA.SS.LL. non hanno ancora definito i propri modelli organizzativi con le relative dotazioni organiche e gli Accordi integrativi regionali riguardanti i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali non sono stati sottoscritti, continuando ad esistere, tuttavia, l'esigenza di continuare ad assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria penitenziaria e di non disperdere la specifica professionalità dagli stessi maturata.

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta, per l'anno in corso, alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di proroga di rapporti che saranno posti in essere dal 1° gennaio 2010, attese le assegnazioni disposte dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 26/11/2009, ai sensi dell'art. 6 - comma 1 del DPCM. 1/4/2008.

Il Dirigente dell'Ufficio 4
Dr.ssa Maria De Palma

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'ado-

zione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore alle Politiche della Salute;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare le AA.SS.LL a procedere alla proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario attualmente impegnato nella medicina penitenziaria, sino all'adozione degli adempimenti necessari alla definizione dei rapporti a tempo indeterminato e comunque non oltre il 30/06/2010, continuando, quindi, ad assicurare l'assistenza penitenziaria;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2676

Accordo del 9 febbraio 2006, "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" D.G.R. n. 713/07 e s.m.i.. Registrazione attività esistenti. Integrazioni.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof.

Tommaso Fiore sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" dell'Ufficio n° 1, dai Dirigenti degli Uffici 1 e 2 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

L'Accordo del 9 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome ha sancito le "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" pubblicato su supplemento n. 211 della G.U. n. 259 del 7/11/2006;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 28/5/07, così come modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 503/2008, e successivamente dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1924/2008 è stato recepito il predetto Accordo nonché è stata approvata la modulistica unica regionale (Allegati 1 e 2) per la notifica delle attività alimentari ai fini della registrazione delle stesse e sono state impartite indicazioni operative alle AA.SS.LL. per la corretta applicazione del Reg. Ce n. 852/2004;

Atteso che la registrazione delle imprese alimentari ha il principale scopo di consentire all'Autorità Competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE/882/2004;

Considerato che ai sensi del precitato Accordo le Attività alimentari già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore non hanno necessità di effettuare ulteriore notifica ai fini della Registrazione prevista dal Reg. Ce n. 852/04 e che entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti;

Atteso che pertanto è necessario disporre di una banca dati delle imprese alimentari esistenti che sia ufficiale, accessibile, consultabile ed aggiornata, che contenga le informazioni minime necessarie alla programmazione delle attività di controllo ufficiale e che possa essere utilizzata ai fini della Registrazione delle attività esistenti ai sensi del Reg. Ce n. 852/04;

Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è un Ente di ricerca pubblico ed è il principale produttore di statistica ufficiale, svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan), che è stato istituito con il decreto legislativo 322/89 per razionalizzare la produzione e la diffusione delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla statistica ufficiale.

Considerato che l'Istat, nell'ambito della sua attività istituzionale, per il tramite dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia, può rendere disponibili i dati sulla struttura delle imprese. Tali dati sono contenuti nell'Archivio statistico delle imprese attive (Asia), pubblicati utilizzando la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2008. Il registro Asia è costituito dalle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie e fornisce informazioni identificative (denominazione e indirizzo) e di struttura (attività economica, forma giuridica, data di inizio e fine attività, etc.) di tali unità.

Ritenuto pertanto che la banca dati ufficiale dell'ISTAT, con l'ultimo aggiornamento disponibile, possa rispondere allo scopo sopra riportato ovvero disporre di una banca dati delle imprese alimentari esistenti che sia ufficiale, accessibile, consultabile ed aggiornata, che contenga le informazioni minime necessarie alla programmazione delle attività di controllo ufficiale e che possa essere utilizzata ai fini della Registrazione delle attività esistenti ai sensi del Reg. Ce n. 852/04 e che la stessa possa entrare nella disponibilità di questo Servizio senza alcun onere a carico della stessa;

Ritenuto pertanto che le imprese alimentari post-

primarie, di competenza dei SIAN e dei Servizi Veterinari, ricomprese nella citata banca dati ufficiale dell'ISTAT possano intendersi a tutti gli effetti registrate ai sensi del Reg. Ce n. 852/04 e relative disposizioni attuative nazionali e regionali;

Richiamata, per le imprese alimentari della produzione primaria, la nota 24/18000/1-2 del 10.12.08 e relativo allegato prot. n. 24/ATP/17821/1-2 del 05.12.08, inerenti alle decisioni assunte da questo Assessorato congiuntamente all'Assessorato all'Agricoltura ed alle Associazioni di categoria interessate, ai fini della registrazione delle attività di produzione primaria;

Nelle more della implementazione di un sistema informativo che consenta, anche per le imprese alimentari della produzione primaria, l'acquisizione di informazioni da banche dati aventi il carattere dell'Ufficialità, ritenuto che le imprese alimentari di produzione primaria esistenti, ricomprese nelle banche dati delle Organizzazioni di Categoria alla data del 31.12.2008, si intendono aver assolto l'obbligo della notifica e dunque a tutti gli effetti registrate ai sensi del Reg. Ce n. 852/04 e relative disposizioni attuative nazionali e regionali, ferma restando la possibilità per l'Organo di controllo di acquisire, per le citate imprese alimentari, tutte le informazioni necessarie inerenti alle suddette attività presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) interessati.

Ravvisato di dover demandare al Dirigente del Servizio PATP tutti i successivi adempimenti e le disposizioni necessarie all'acquisizione, all'integrazione ed all'inserimento della banca dati dell'ISTAT e delle suddette banche dati delle Organizzazioni di Categoria nelle banche dati dell'anagrafe delle RegISTRAZIONI dei Dipartimenti di Prevenzione;

Atteso inoltre che ai sensi del D.Lgs. n. 194/08 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004" e della D.G.R. n. 1498/09 sono tenuti al pagamento della tariffa prevista dall'Allegato A - sez. 6 gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che svolgono "attività prevalente ingrosso", intendendo in tal senso l'attività produttiva che commer-

cializza (produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, ecc) non al dettaglio una percentuale della propria produzione annua superiore al 50%;

Ritenuto necessario che gli Operatori del Settore Alimentare, tenuti al pagamento della tariffa di cui sopra, autodichiarino la classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento all'atto della notifica della propria impresa alimentare ai fini della Registrazione, utilizzando l'Allegato 2 alla DGR n. 1498/09 (Autodichiarazione ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal D.Lgs. n. 194/08);

Ritenuto dover demandare al Dirigente del Servizio PATP di fornire opportuni indirizzi operativi ai Dipartimenti di prevenzione in ordine a quanto previsto dal punto precedente;

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R n° 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Fulvio Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera d della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P. O dell'Ufficio n. 1, dal Dirigente dell'Ufficio

1, dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore PATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- incaricare il Dirigente del Servizio PATP di acquisire, senza alcun onere a carico della Regione, la banca dati ufficiale dell'ISTAT, relativa alle imprese alimentari esistenti, aggiornata al 2007;
- di stabilire che le imprese alimentari di produzione post-primaria ricomprese nella citata banca dati ufficiale dell'ISTAT possono intendersi a tutti gli effetti registrate ai sensi del Reg. Ce n. 852/04 e relative disposizioni attuative nazionali e regionali;
- di stabilire che le imprese alimentari di produzione primaria esistenti, ricomprese nelle banche dati delle Organizzazioni di Categoria alla data del 31.12.2008, si intendono aver assolto l'obbligo della notifica e dunque a tutti gli effetti registrate ai sensi del Reg. Ce n. 852/04 e relative disposizioni attuative nazionali e regionali, ferma restando la possibilità per l'Organo di controllo di acquisire, per le citate imprese alimentari, tutte le informazioni necessarie inerenti alle suddette attività presso i C.A.A. interessati;
- di stabilire che gli Operatori del Settore Alimentare, tenuti al pagamento della tariffa ai sensi del D.Lgs. n. 194/08, autodichiarino la classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento all'atto della notifica della propria impresa alimentare ai fini della Registrazione, utilizzando l'Allegato 2 alla DGR n. 1498/09 (Autodichiarazione ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal D.Lgs. n. 194/08);
- di demandare al Dirigente del Servizio PATP tutti i successivi adempimenti volti all'acquisizione, all'integrazione ed all'inserimento della banca

dati dell'ISTAT e delle banche dati delle Organizzazioni di Categoria della produzione primaria nelle banche dati dell'anagrafe delle Registre dei Dipartimenti di Prevenzione e in ordine a quanto previsto al punto che precede;

- di dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. provinciali di notificare il presente provvedimento ai Sigg.ri Sindaci e alle associazioni di categoria;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**